

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 dicembre 1996)

INDICE

BEVILACQUA: sul programma di interventi di cooperazione nel Laos (4-02420) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato agli affari esteri e per gli italiani all'estero</i>)	Pag. 731	magazzinaggio di vini per la campagna 1994-95 (4-01468) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	Pag. 742
BONATESTA: sulla prevenzione della silicosi nel comprensorio industriale di Civita Castellana (4-00607) (risp. BINDI, <i>ministro della sanità</i>)	731	DE CORATO: sul carcere di San Vittore (Milano) (4-00186) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	744
BUCCIARELLI: sulla circolare ministeriale che regola l'assegnazione di borse di studio (4-02257) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e per gli italiani all'estero</i>)	734	sul centro sociale Leoncavallo (4-00193) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	746
CARPINELLI: sulla sospensione della concessione delle agevolazioni previste dalla legge in favore della cooperazione agricola nazionale (4-01487) (risp. PINTO, <i>ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali</i>)	737	sul carcere di Opera (Milano) (4-00231) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	748
CIRAMI: sugli uffici giudiziari della pretura circondariale di Catania (4-01062) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	738	DE LUCA Athos: sull'atteggiamento della procura della Repubblica di Civitavecchia (Roma) nei confronti del comitato di cittadini costituitosi contro la realizzazione di una torre petrolifera (4-01660) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	751
COLLA: sui danni causati dall'aeroporto «Marconi» di Bologna (4-00861) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	739	DI BENEDETTO, PASTORE: sulla proposta di soppressione del tribunale di Lanciano (Chieti) (4-01350) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	752
COSTA: sulla soppressione della pretura di Casarano (Lecce) (4-02117) (risp. FLICK, <i>ministro di grazia e giustizia</i>)	741	DI ORIO: sulla realizzazione di una scuola dello sport del CONI in Abruzzo (4-01279) (risp. VELTRONI, <i>ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport</i>)	754
DALÌ: sulla mancata corresponsione da parte dell'AIMA degli aiuti comunitari relativi al		FERRANTE: sui rapporti commerciali con la Somalia da parte di ditte italiane (4-02797) (risp. SERRI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e per gli italiani all'estero</i>)	756

GAMBINI: sull'immissione nel mercato comunitario della specialità medicinale «Betaferon-Interferone beta 1b» (4-01458) (risp. BINDI, ministro della sanità) Pag. 758	RUSSO SPENA: sulla vendita di Palazzo Sorlini di Brescia (4-00599) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) Pag. 780
GERMANÀ, BUCCI: sul fermo biologico della pesca (4-01312) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 763	sull'abrogazione del regio decreto n. 1161 del 1941 (4-00917) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 781
GRUOSSO: sulla produzione e la trasformazione del pomodoro (4-01700) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 765	sulla violazione dei diritti umani in Turchia (4-02431) (risp. SERRI, sottosegretario di Stato agli affari esteri e per gli italiani all'estero) 782
GUBERT: sulla costruzione vasca di decantazione dei limi a Soraga di Fassa (Trento) (4-00954) (risp. BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo) 766	SCHIFANI: sull'indennità di rischio dei dipendenti del settore giustizia (4-00850) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 784
MACERATINI: sui trasferimenti di magistrati dalle sedi giudiziarie di Sulmona (L'Aquila) (4-00911) (risp. FLICK ministro di grazia e giustizia) 767	SCIVOLETTO ed altri: sui negoziati multilaterali «Uruguay Round» (4-01436) (risp. PINTO, ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali) 785
MANZI, MARCHETTI: sull'intenzione di chiudere i tribunali di Pinerolo e di Ivrea (4-01032) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 769	SPECCHIA: sull'organico dei magistrati del tribunale di Brindisi (4-01343) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 787
sul ricorso al lavoro straordinario da parte delle aziende di Prato (4-01094) (risp. Treu, ministro del lavoro e della previdenza sociale) 771	SPERONI: sull'atteggiamento di alcune donne siciliane, parenti o affini di pentiti (4-00030) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 788
MIGNONE: sulla pretura di Pisticci (Matera) (4-01096) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 773	THALER AUSSERHOFER: sul ritardo emanazione regolamento previsto dal decreto legislativo n. 88 del 1992 (4-01974) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 789
MONTELEONE: sulla situazione della pretura di Pisticci (Matera) (4-00981) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 773	TOMASSINI ed altri: sull'accorpamento del tribunale di Busto Arsizio con quello di Varese (4-00510) (risp. FLICK ministro di grazia e giustizia) 790
MULAS, MARTELLI: sulla paventata soppressione del tribunale di Tempio Pausania e delle preture distaccate di Olbia e La Maddalena (4-01428) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 775	VERALDI: sull'uso di un'area adiacente all'istituto penitenziario di Catanzaro (4-01819) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 792
PREIONI: sulla soppressione dei tribunali di Alba, Mondovì e Saluzzo (4-01561) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 777	VIVIANI: sull'allontanamento dalla famiglia del piccolo Michele Divo Scarponi (4-00367) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia) 792

BEVILACQUA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Per sapere:

se corrispondano al vero notizie riguardanti la fornitura al Laos di un faraonico impianto per la lavorazione del legno;

in caso di risposta affermativa, quale sia il costo totale dell'impegno italiano, chi sia il fornitore dell'apparecchiatura, la data prevista per l'entrata in funzione dell'impianto, quali siano le reali possibilità di funzionamento dello stesso;

se corrisponda al vero la notizia della fornitura, sempre al Laos, di cinque elicotteri Agusta attualmente in disuso per mancanza di piloti locali e di parti di ricambio;

si chiede, inoltre, di sapere chi abbia finanziato la costruzione di sei alloggi destinati a tecnici e funzionari italiani e il loro costo complessivo.

(4-02420)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La cooperazione italiana non ha nessun programma nè allo studio nè in corso con il Laos. Nel decennio passato gli interventi di cooperazione in Laos sono stati in tutto e per tutto due:

un invio d'emergenza di farmaci nel 1996 (lire italiane 417 milioni);

un progetto di irrigazione rurale (lire 2,2 miliardi), avviato nel 1988 e concluso nel 1991, realizzato con un organismo internazionale denominato Interim Mekong Committee.

Per quanto concerne il progetto menzionato dal senatore Bevilacqua nella interrogazione in questione, in alcun modo se ne ha notizia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(12 dicembre 1996)

BONATESTA. – *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nel comprensorio industriale di Civita Castellana (Viterbo) esiste un numero elevatissimo di lavoratori e pensionati silicotici;

che, dopo che per decenni una parte rilevante dell'*establishment* medico ha negato che la silicosi fosse una malattia professionale, il suo riconoscimento si è avuto più grazie a rapporti di forza che ad un progresso scientifico spontaneo;

che la nozione di «rischio professionale» è una costruzione sociale che isola alcuni elementi nell'ambito del lavoro ed associa loro una determinata patologia o minaccia alla salute;

che la prevenzione all'interno delle aziende può coprire solo in misura molto parziale aspetti importanti dei rapporti sociali che si trovano principalmente al di fuori dell'azienda;

che la generale considerazione della salute come diseconomia esterna porta all'esclusione della tutela della stessa dai costi del lavoro;

che le istituzioni (ISPESL, regioni, unità sanitarie locali, ispettorato del lavoro) sono chiamate a favorire modificazioni strutturali che instaurino momenti di prevenzione e di cura dei danni derivanti da ambiente di lavoro;

che la legge vigente provoca confusioni tra soggiorno climatico, per la cura dei silicotici, e cure termali,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo intenda prevedere forme di incentivazione per l'adozione di innovazioni tecnologiche e migliorie nei cicli produttivi e intervenire perchè sia data applicazione, da parte della regione Lazio, a quanto disposto nel campo della prevenzione dalla normativa nazionale;

se, inoltre, non s'intenda modificare la legge per il diritto dei lavoratori silicotici di godere del soggiorno climatico in periodo non di ferie, visto che tale diritto è garantito nel complesso dalla legge generale sulle malattie professionali.

(4-00607)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Sullo specifico problema prospettato con l'atto parlamentare in esame, questo Ministero deve rispondere necessariamente sulla base degli elementi di valutazione di competenza regionale, chiesti attraverso il commissariato del Governo nella regione Lazio.

Si è appreso, al riguardo, che l'AUSL di Viterbo, in relazione al problema della prevenzione della silicosi nel comprensorio industriale di Civita Castellana, ha, già da tempo, attivato un laboratorio ed un servizio medico, per i quali ha impegnato la maggior parte delle risorse disponibili.

La stessa azienda, proprio in virtù delle numerose denunce pervenute, in quella sede, di malattie professionali provocate dalla esposizione a polveri silicotiche nella lavorazione della ceramica, ha recentemente presentato alla regione Lazio un importante progetto di ricerca e studio sulle malattie provocate dalle inalazioni di tali polveri, allo scopo di individuare soluzioni tecniche e di diffonderle alle imprese, direttamente coinvolte nel problema, per ridurre, così, i rischi relativi alle esposizioni nella lavorazione della ceramica.

Tale progetto, per il quale la giunta regionale ha già disposto il relativo finanziamento, include la proposta di una forma di incentivazione per adottare innovazioni tecnologiche e migliorie nei cicli produttivi.

L'amministrazione regionale, peraltro, ritiene che lo stesso obiettivo potrebbe essere perseguito anche attraverso la riproposizione della legge regionale 10 maggio 1990, n. 43, che prevede, oltre alla tutela della salute degli addetti a tali attività produttive insalubri e quindi lo stanziamento di un fondo regionale finanziario per i lavoratori costretti alla cessazione o alla riduzione di questo tipo di attività (articolo 3), anche un contributo finanziario alle imprese per le «opere relative al miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni» o per eventuali impianti destinati a sostituire quelli preesistenti, che risultino oggi incompatibili con i vincoli ambientali (articolo 4), ed uno stanziamento di fondi per un programma di ricerche epidemiologiche (articolo 7).

Inoltre, la regione Lazio ha precisato che, proprio in relazione allo sviluppo di adeguate forme di incentivazione per le innovazioni e migliorie tecnologiche nei cicli produttivi nel settore della lavorazione della ceramica, è in fase di attuazione il «Docup» («Documento unico di programmazione» - obiettivo 5b Lazio 1994-1999), che prevede il finanziamento, da parte della CE, di progetti finalizzati, individuati nel programma medesimo nella relativa «misura 2.4.2.» («Risanamento e monitoraggio atmosferico ed acustico»).

Più in generale, la problematica inerente alla prevenzione nei luoghi di lavoro dell'insorgenza di patologie da silicosi (pneumoconiosi fibrosa a carattere modulare, cronico-evolutiva, dovuta all'inalazione di polveri contenenti silice libera - (biossido di silicio - Si O₂), la cui incidenza è frequente negli addetti alle lavorazioni praticate in roccia (miniere, cave, eccetera) con impiego di silice (fabbriche di ceramiche e di laterizi, vetrerie, cementifici, eccetera), rientra nella disciplina normativa delineata dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche.

Pertanto, in base a detta normativa, sussiste per i datori di lavoro l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e della loro conseguente eliminazione o almeno, ove ciò non sia materialmente possibile, della riduzione al minimo.

In particolare, proprio al fine di contenere il rischio di infortunio ed incentivare, attraverso una prima misura premiale, la propensione delle piccole aziende a curare la sicurezza dei luoghi di lavoro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 18 marzo 1996, ha stabilito la riduzione del 5 per cento del premio INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 1997, per la durata di un triennio, a favore delle imprese con meno di 16 addetti, che dimostrino di essersi attenute alle disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Dal canto suo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nelle varie fasi di intervento in cui è stato chiamato ad operare, ha sempre riservato precipua attenzione agli aspetti prevenzionistici, volti a ridurre l'esposizione a tale tipo di polveri e mirati alla sicurezza generale nell'ambiente di lavoro.

Anche l'istituto assicuratore (INAIL) ha allo studio una serie di forme incentivanti (ad esempio, la riduzione dei premi assicurativi) a vantaggio delle imprese che adottino innovazioni tecnologiche volte al

miglioramento delle condizioni igienico-ambientali ed alla diminuzione del rischio per la salute nei posti di lavoro.

Il Ministro della sanità
BINDI

(13 dicembre 1996)

BUCCIARELLI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che gli obiettivi, le procedure e le modalità di attuazione del programma «borse di studio» della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sono oggetto della circolare n. 13 del 3 novembre 1994;

che detta circolare regola la concessione delle borse di studio ed i criteri e le procedure di assegnazione sia delle borse di studio che di altri sussidi quali titoli di viaggio, prima accoglienza, sostegno finanziario, assistenza scientifica e logistica, copertura assicurativa;

che detta circolare tratta uniformemente i destinatari, studenti universitari e specializzandi, e conseguentemente non differenzia le procedure in funzione delle diverse condizioni di fatto in cui essi studiano o si specializzano;

che detta circolare non considera in modo unitario le varie fasi dell'istruttoria, della decisione e dell'erogazione al fine di rendere quest'ultima la più tempestiva e continuativa possibile;

rilevato:

che i benefici sono di fatto limitati alla concessione della borsa di studio, corrisposta secondo un'indennità base mensile «per anticipazione all'inizio di ogni mese per tutta la durata delle attività di formazione» e rinnovata sulla base dei risultati conseguiti dal borsista «per il periodo necessario a coprire la durata dell'attività formativa considerata»;

che si creano quindi non pochi problemi rispetto sia agli adempimenti connessi allo studio (iscrizione all'università, acquisto libri, eccetera) sia alla possibilità di tornare in patria almeno una volta all'anno;

che per la complessità delle procedure seguite dagli enti a vario titolo competenti sotto l'aspetto amministrativo, didattico e contabile, coinvolti sia nella prima concessione che nel rinnovo periodico, si verificano vari inconvenienti che ritardano l'erogazione mensile della borsa di studio anche per lunghi periodi (fino a cinque mesi);

che al già grave inconveniente del ritardo nell'erogazione delle mensilità agli specializzandi ne conseguono altri: ad esempio il ritardo nell'iscrizione all'università la cui tassa (di importo superiore al milione) è a carico del borsista e non può essere tempestivamente pagata, se non con esposizioni debitorie, proprio per il ritardo del pagamento della rata mensile;

che tale ritardo nell'iscrizione impedisce il rinnovo del permesso di soggiorno, che viene richiesto a metà anno, salvo che alle questure non venga presentata – a carico del borsista – una certificazione del Mi-

nistero degli affari esteri che attesta che il ritardo non è imputabile al borsista stesso, grazie alla quale il borsista non viene considerato clandestino;

che le questure solo di fatto non considerano illegali le posizioni dei borsisti specializzandi che stanno svolgendo attività di studio e di lavoro presso istituti universitari, con attività di laboratorio ma anche di assistenza in reparto, ossia che stanno adempiendo ad obblighi a cui non possono peraltro sottrarsi;

che il mancato o tardivo rinnovo del permesso di soggiorno comporta la mancanza di assistenza sanitaria, anch'essa sanata da specifici e tardivi provvedimenti del Ministero degli esteri;

che i continui mutamenti dei sistemi convenzionali relativi alle modalità di pagamento da parte delle tesorerie hanno determinato negli ultimi anni situazioni di grave disagio per i ritardi negli accrediti;

che nell'anno in corso le procedure di erogazione sono sospese da provvedimenti governativi (sia pure per legittime decisioni di politica finanziaria), lasciando migliaia di borsisti senza assegno mensile presumibilmente fino al febbraio 1997;

che comunque le attuali procedure di erogazione determinano a carico dei borsisti difficoltà e disagi ai quali essi non possono far fronte se non con comportamenti che configurerebbero inadempienza rispetto ai loro obblighi contrattuali e quindi la sanzione della decadenza della borsa di studio medesima,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire urgentemente per regolamentare diversamente e più specificatamente il sistema di concessione delle borse di studio agli specializzandi, secondo un sistema di verifiche didattiche, amministrative e contabili diverse da quelle degli studenti, volto a consentire una assistenza più razionale ed efficace a favore di coloro che già per tanti altri motivi sono in difficoltà;

se sia possibile far fronte, in attesa della futura regolarizzazione nel pagamento delle mensilità fino al dicembre 1996, che appunto non saranno pagate puntualmente, con forme di sussidio o di anticipazione contabile, allo scopo di lenire il gravissimo stato di disagio di tanti specializzandi.

(4-02257)

(9 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente quanto segue.

La circolare ministeriale n. 13 del 3 novembre 1994, recante il nuovo «programma di borse di studio della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo», ha inteso trattare l'assegnazione delle borse stesse alla stregua di un qualsiasi intervento di cooperazione, collegandole a previe intese «quadro» con i paesi beneficiari nell'ambito delle quali le differenti iniziative contemplate risultino coerenti e conseguenziali fra loro. Alla luce delle più recenti esperienze, le borse di studio finalizzate al conseguimento dei diplomi di laurea hanno acquisito valen-

za residuale poichè, negli ultimi anni, si sono andate configurando in molti paesi in via di sviluppo delle strutture universitarie tali da consentire agli studenti di seguire *in loco* un tale ordine di studi. Si è pertanto in linea di principio limitata l'assegnazione di borse universitarie ai casi in cui non esista, nel paese d'origine del candidato, la facoltà universitaria per la cui frequenza la borsa stessa è stata richiesta. L'esperienza maturata dalla totalità dei donatori conferma l'opportunità di limitare i periodi di permanenza all'estero dei borsisti in quanto il rischio di non rientro in patria è apparso direttamente proporzionale al prolungarsi del soggiorno. Da parte delle stesse competenti autorità dei paesi di provenienza dei borsisti si avverte una sempre più decisa domanda di corsi di elevato contenuto formativo e di breve durata. Non è esatto che gli studenti universitari e quelli post-universitari fruiscano dello stesso trattamento. L'ammontare mensile di una borsa universitaria è fissato in lire 1.200.000, contro lire 1.500.000 per le borse di specializzazione post-universitaria e di *stage* e lire 1.852.600 per le borse di specializzazione medica *ex decreto-legge* n. 257 del 1991.

L'obiettivo esiguità di tali importi mensili aveva indotto la Direzione generale per la cooperazione a prevedere, proprio nella circolare di cui sopra, la corresponsione agli studenti di sussidi accessori, quali il pagamento delle tasse d'iscrizione ai corsi universitari e post-universitari, nonchè ai «master», il finanziamento dell'acquisto dei libri e di altre spese in occasione di ricerche, il pagamento di un'eccedenza di bagaglio fino a 20 chilogrammi, in occasione del rientro definitivo in patria e tutto ciò nell'attesa di tempi più favorevoli ad un adeguamento anche dei borsellini mensili, che figurano fra i più bassi offerti dai paesi donatori. L'erogazione delle provvidenze previste dalla circolare ministeriale è stata bloccata dall'ufficio di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di un'interpretazione restrittiva del concetto di borsa di studio. Qualsiasi tentativo di convincere l'interlocutore a rivedere la sua interpretazione è stato vano.

Il problema dei ritardi nella corresponsione delle borse di studio, e tutto quanto ne è conseguito in termini di ostacoli ai rinnovi dei permessi di soggiorno, è derivato dal fatto che la legge n. 559 del 1993, che ha soppresso la gestione fuori bilancio, ha vietato il rinnovo delle convenzioni in corso con istituti bancari a diffusione nazionale per l'erogazione delle borse. L'amministrazione, su indicazione dell'ufficio di ragioneria, ha dovuto ripiegare su di una procedura di pagamento tramite tesorerie provinciali che non assicura una adeguata tempestività, come rileva giustamente l'onorevole interrogante.

Per il futuro la legge n. 426 dell'8 agosto 1996 (articolo 4, comma 2-*bis*) ha ripristinato la facoltà per la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di ricorrere agli istituti bancari per il pagamento delle borse di studio e la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sta valutando come ristabilire un meccanismo puntuale di pagamento. Questo nuovo sistema non può però applicarsi per il pagamento delle rate del corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(12 dicembre 1996)

CARPINELLI. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, come convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ha previsto l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza;

che con decreto ministeriale 2 febbraio 1994 è stato limitato il beneficio ai soli soci garanti di cooperative agricole di cui alla data di emanazione dello stesso decreto fosse stato accertato lo stato di insolvenza o dall'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 5, 195 e 202 del regio decreto 16 settembre 1942, n. 267, o dall'autorità vigilante governativa ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile;

che con circolare del 14 luglio 1994, n. 17, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha reso noti i criteri cui dovevano attenersi i soci garanti per la presentazione delle istanze e per la successiva trasmissione da parte dei curatori fallimentari e commissari liquidatori nonchè le priorità del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali stesso nell'espletamento delle domande;

che con decreto ministeriale 2 ottobre 1995 sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis* della legge 19 luglio 1993, n. 237;

che sono state considerate ammissibili su tutto il territorio nazionale 748 operazioni di credito garantite dai soci a favore delle cooperative agricole ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 237;

considerato:

che con la legge 23 dicembre 1994, n. 726, è stato istituito il capitolo di bilancio n. 1805 nel quale è prevista parte della somma occorrente per l'assunzione a carico del bilancio dello Stato delle garanzie concesse da soci di cooperative agricole a favore delle cooperative stesse;

che con legge 28 dicembre 1995, n. 551, è stata finanziata l'annualità ai sensi del disposto della legge 19 luglio 1993, n. 237,

l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali, a tutt'oggi, non è stata attuata la sopracitata legge in presenza di una graduatoria approvata e pubblicata.

Una non immediata definizione dell'*iter* burocratico-amministrativo della legge in questione comporta:

il mancato raggiungimento degli obiettivi cui il Governo è stato impegnato in sede parlamentare;

un gravissimo danno, su tutto il territorio nazionale, all'occupazione che, di fatto, è stata l'elemento ispiratore della legge n. 237 del 1993;

la chiusura di migliaia di aziende in quanto i soci garanti vengono privati di case e terreni i quali, già ipotecati dalle banche, verrebbero messi all'asta; se ciò non è ancora accaduto, stante in

essere la legge n. 237 del 1993, è per i reiterati rinvii della magistratura competente, non più possibili in futuro.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali siano i passaggi e le azioni volte ad evitare tali e tanti simili danni sociali ed economici.
(4-01487)

(30 luglio 1996)

RISPOSTA. - La sospensione dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dalla legge n. 237 del 1993 in favore della cooperazione agricola nazionale è dovuta alla apertura, nei confronti del nostro paese, di una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 93 del Trattato.

Infatti, mentre erano in corso le istruttorie delle istanze presentate ai sensi della normativa sopracitata, la Commissione dell'Unione europea ha formulato nei confronti di questa amministrazione alcuni rilievi sulla conformità della legge n. 237 del 1993 alle disposizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del Trattato.

Le argomentazioni successivamente dedotte dall'amministrazione a fronte dei cennati rilievi non hanno convinto i competenti organi dell'Unione europea, che hanno quindi ritenuto la normativa di sostegno alla cooperazione in contrasto con il citato articolo 92, ciò che ha comportato l'avvio della procedura di infrazione tuttora in corso.

Pertanto, l'intervento dello Stato resta subordinato al ritiro di tale procedimento che, malgrado i numerosi solleciti inviati da questo Ministero, a tutt'oggi non è stato ancora definito.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(12 dicembre 1996)

CIRAMI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che si è venuti al conoscenza del precario stato degli uffici giudiziari della pretura circondariale di Catania, sezione staccata di Giarre, a causa della carenza di personale per la mancata copertura dei posti già previsti in organico, fra cui la mancata nomina di un cancelliere, attesa da ben sei anni;

che tale stato di precarietà è stato già a suo tempo rilevato dall'ispezione ministeriale del 1992, cui ad oggi non ha fatto seguito alcuna considerazione da parte degli organi preposti;

che tale stato di disagio oggi permane in forma ancor più grave atteso il notevole aumento del contenzioso civile e penale, come è agevole rilevare dai dati statistici trasmessi dagli stessi uffici giudiziari;

considerato che tale situazione non appare più tollerabile per le gravissime disfunzioni che potrebbero verificarsi,

si chiede di conoscere quali azioni si intenda promuovere al fine di sopperire alle carenze lamentate.

(4-01062)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Le vacanze in organico del personale amministrativo operante negli uffici giudiziari della pretura circondariale di Catania, sezione distaccata di Giarre, riguardano esclusivamente il profilo di funzionario di cancelleria, stante invece la totale copertura dei posti relativi agli altri profili professionali (collaboratore di cancelleria, operatore amministrativo, dattilografo).

Al riguardo, si precisa che dall'esame delle declaratorie dei profili professionali che individuano le competenze del personale (approvate con decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984, parzialmente modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 44 del 1990) risulta inequivocabilmente che il compimento di tutti gli atti che la legge ed i regolamenti ancora demandano al cancelliere rientra nella competenza del funzionario e del collaboratore di cancelleria.

Perciò, stante la totale copertura, nell'ufficio interessato, dei tre posti di collaboratore di cancelleria, si ritiene che l'assolvimento della funzione del «cancelliere» da parte di questi ultimi sia stato e sia possibile nel pieno rispetto del dettato normativo.

Preme rilevare, inoltre, che l'assegnazione nei vari uffici giudiziari dei funzionari di cancelleria assunti con il concorso indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1993 e che hanno preso possesso nei mesi di febbraio e marzo 1996 ha privilegiato volutamente le preture circondariali proprio allo scopo di dare la possibilità ai capi di tali uffici di gestire il suddetto personale in relazione alle esigenze sia delle sedi centrali che delle sezioni distaccate.

Ciò si è verificato anche nel caso in questione, dato che la pretura circondariale di Catania ha in organico ben otto posti di funzionario di cancelleria che sono stati integralmente coperti, in modo da permettere al capo dell'ufficio di sopperire alle eventuali esigenze delle sezioni distaccate.

Si è, pertanto, provveduto a inoltrare richiesta al predetto capo dell'ufficio perchè assicuri la presenza nella sezione distaccata di Giarre di un funzionario di cancelleria, prelevandolo da un ufficio della pretura circondariale, per almeno due volte a settimana o per il tempo comunque necessario.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

COLLA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 28 aprile 1990 veniva presentato alla procura della Repubblica di Bologna un esposto firmato da 239 cittadini, col quale si mettevano in evidenza:

a) l'esistenza di un inquinamento acustico, dovuto alle attività connesse all'aeroporto «Marconi» di Bologna, che secondo la USL di

Bologna aveva superato i limiti di tollerabilità e stava danneggiando la salute dei residenti;

b) il crescente pericolo di catastrofe rappresentato dall'incontrollato aumento del traffico aereo e dei voli a bassa quota, ivi compresi quelli di addestramento, pericolosi per definizione;

che dopo due anni, quando si verificava la catastrofe aerea di Bologna (caduta di un aereo militare sull'istituto scolastico «Salvemini» di Casalecchio di Reno), le indagini dovevano ancora cominciare;

che il 25 settembre 1995 andava in onda su una rete televisiva locale (Rete 7) un servizio basato su interviste di cittadini che lamentavano i danni causati dalla presenza dell'aeroporto,

l'interrogante chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei motivi per i quali la denuncia presentata nel 1990 non abbia ancora dato alcun esito e perchè, malgrado il rapporto della USL sul danno ambientale e alla salute pubblica e sul pericolosissimo incremento di voli sulla città di Bologna, non siano state prese le misure del caso, anche se richieste pure da denunce successive;

se quanto citato corrisponda al vero e, se così risulti, se si sia a conoscenza dei motivi per i quali il procuratore della Repubblica di Bologna abbia aperto il giorno dopo il servizio televisivo in premessa un'inchiesta a carico dei cittadini intervistati, dando adito ad un senso di intimidazione nei confronti di chi lamenta le lesioni quotidianamente subite a causa dell'aeroporto;

se non si ritenga che tutta la vicenda meriti un opportuno approfondimento per rispondere alla domanda di giustizia dei cittadini residenti nei pressi dell'aeroporto e per accertare l'eventuale esistenza di interferenze in merito al procedimento giudiziario sopra esposto.

(4-00861)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna ha comunicato quanto segue.

Il procedimento penale volto ad accertare l'esistenza di un inquinamento acustico, dovuto al traffico aereo relativo all'aeroporto «Marconi» di Bologna, venne iscritto, in un primo tempo, con il n. 12134/90 nel registro notizie di reato della procura presso la pretura di quella città e successivamente trasmesso, per competenza, in relazione ai reati di cui agli articoli 659 del codice penale, 20 della legge n. 833 del 1978 e 328 del codice penale, alla locale procura presso il tribunale, dove fu iscritto al n. 1619/91 modello 44.

Dopo taluni avvicendamenti nella trattazione del procedimento, in data 15 aprile 1994 lo stesso veniva assegnato alla dottoressa Oliva.

Le indagini effettuate, su delega di quest'ultimo magistrato, dal NAS dei carabinieri di Bologna hanno portato alla escussione di un notevole numero di testi ed all'acquisizione di copiosa documentazione, nonchè all'iscrizione a modello 21 in data 15 aprile 1996.

Compiuta ulteriore attività istruttoria mediante l'assunzione di interrogatori, il pubblico ministero precedente riteneva di richiedere al giudice per le indagini preliminari, in data 2 agosto 1996, provvedimento di archiviazione su talune contestate omissioni di atti d'ufficio, disponendo stralcio per eventuali reati di cui all'articolo 659 del codice penale o di inquinamento acustico, con formazione di nuovo fascicolo trasmesso alla procura presso la pretura.

Quanto all'episodio di asserita «intimidazione» verso i cittadini che protestavano, si fa presente che il relativo procedimento, iscritto a carico di ignoti, è stato archiviato in data 27 febbraio 1996.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna ha, inoltre, precisato, al riguardo, che l'intervento del pubblico ministero si rese doveroso per impedire che gli ideatori della protesta lanciassero, nell'occasione, migliaia di palloncini nella zona di decollo e salita degli aerei, con il rischio che anche un solo palloncino finisse inghiottito da una turbina e cagionasse il blocco del propulsore.

Il medesimo procuratore ha, infine, escluso di dover, allo stato, disporre ulteriori indagini nonchè di compiere interventi che possano influire sull'autonomia delle iniziative tecnico-amministrative in atto.

Dette iniziative, concertate dal Ministero dell'ambiente con quello dei trasporti, possono così riassumersi:

installare e rendere operativa una idonea e specifica rete per il monitoraggio del rumore aereo nei centri abitati circostanti l'aeroporto di Bologna;

attivare idonee procedure anti-rumore per i velivoli in fase di atterraggio e decollo;

adottare misure volte a migliorare la situazione attuale, come, ad esempio, chiudere l'aeroporto nelle ore notturne, utilizzare in modo programmato altri aeroporti della regione, eccetera.

Il Ministero dell'ambiente ha, al riguardo, comunicato che, così come avvenuto per l'aeroporto di Milano-Linate, è prevista la costituzione di una commissione per il controllo della realizzazione delle iniziative summenzionate.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

COSTA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che Casarano è sede della pretura circondariale di Lecce, sezione distaccata di Casarano;

che tale pretura serve non soltanto il comune di Casarano ma anche altri sei come il comune di Melissano, Matino, Racale, Taviano, Ruffano, Supersano;

che circola la voce dissennata, che allarma le popolazioni, che il Ministro di grazia e giustizia abbia provveduto a predisporre un decreto per la soppressione di tale pretura;

che l'eventuale soppressione risulterebbe particolarmente dannosa data la sua strategica posizione geografica,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga necessario emettere una nota di precisazioni che eluda qualsiasi dubbio ed indichi con esattezza che nessuna autorità dello Stato si è mai sognata di avere pensieri così scellerati.

(4-02117)

(2 ottobre 1996)

RISPOSTA. – In relazione alla interrogazione in oggetto, si fa presente che la sezione distaccata di pretura di Casarano (circondario di Lecce) non è inclusa tra quelle delle quali è stata disposta la soppressione con decreti firmati dal Ministro di grazia e giustizia il 17 ottobre 1996, già inviati, per la controfirma, al Ministro del tesoro.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

D'ALÌ. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che l'AIMA risulta non aver ancora corrisposto a molte ditte operanti in tutto il territorio nazionale, che pur ne vantano diritto, gli aiuti comunitari relativi al magazzinaggio di vini per la campagna 1994-95;

che alle richieste formulate da una di quelle ditte e precisamente la Cantina sociale Europa di Petrosino (Trapani) ha più volte risposto che si faceva «riserva di procedere tempestivamente» opponendo a motivo del ritardo l'esistenza di una «nota della procura della Repubblica di Marsala del 15 maggio 1995» dalla quale risulterebbe che «sono in corso indagini a carico di codesta società»;

che dai certificati dei carichi pendenti – tribunale e pretura – trasmessi alla stessa AIMA nulla emerge a carico della suddetta detta e/o, meglio, dei suoi amministratori, nè risulta agli stessi mai pervenuto alcun avviso o comunque altro atto che possa qualificarli o solamente lasciarli intendere come indagati;

che a ripetuti atti di diffida l'AIMA continua ad opporre incomprensibili motivi ed addirittura segnala di aver investito del problema e delle relative notizie di cui sopra la Commissione europea;

ritenuto che l'atteggiamento assunto dall'AIMA è lesivo non solamente del diritto di moltissimi operatori del settore vitivinicolo nazionale e quindi dei produttori agricoli che per il loro tramite collocano sul mercato un prodotto per il quale quindi, ingiustificatamente, attendono oltre ogni norma il relativo pagamento, ma lesivo anche degli interessi della stessa AIMA che sarà condannata in giudizio a risarcire anche i danni conseguenti al ritardato pagamento di diversi miliardi di contributi comunitari;

che le motivazioni addotte, palesemente strumentali e infondate (non può credersi infatti che una procura della Repubblica comunichi ad un ente dello Stato la notizia di un'indagine che non è, come legge prevede, stata mai comunicata agli interessati) quand'anche fossero, per assurdo, veritiere, non potrebbero dar luogo alla sospensione, o peggio alla negazione, di un pagamento inequivocabilmente dovuto;

che in ogni caso non può mai configurarsi un ruolo consultivo, impropriamente dalla stessa AIMA sollecitato, nelle attribuzioni di un organo giudiziario,

si chiede di sapere se non si intenda attivare adeguato provvedimento ispettivo teso ad accertare l'assoluta estraneità della procura della Repubblica di Marsala al fatto in questione, al fine di assicurare la tutela dell'immagine di serietà ed efficienza della quale la stessa, inequivocabilmente, oggi gode tra i cittadini.

(4-01468)

(26 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Marsala ha comunicato quanto segue.

Nell'ambito di una valutazione globale e conoscitiva del fenomeno dell'illecita percezione di contributi e/o finanziamenti comunitari e per l'accertamento e repressione di eventuali frodi, la procura di Marsala richiese all'AIMA, con nota in data 15 maggio 1995, la trasmissione di copia dei documenti riguardanti l'erogazione di eventuali contributi ed altre provvidenze a trentanove società, fra le più consistenti, operanti nel territorio del circondario, fra le quali era compresa la cantina sociale «Europa».

Tale documentazione, per la sua complessità e mole, si troverebbe, tuttora, al vaglio degli organi investigativi della Guardia di finanza, i quali periodicamente hanno riferito all'autorità giudiziaria sull'acquisizione di notizie di reato.

Il procuratore della Repubblica di Marsala ha, inoltre, precisato che il riferimento alle indagini, contenuto nella citata nota del 15 maggio 1995, era generico e globale e che mai è stato comunicato all'AIMA che erano in corso indagini della procura della Repubblica di Marsala a carico della società cooperativa-cantina sociale «Europa».

Il medesimo procuratore ha, poi, fatto presente che nel dicembre del 1995 erano pervenute al proprio ufficio due note dell'AIMA con le quali si chiedeva di conoscere se nei confronti delle ditte per le quali era stata richiesta e trasmessa la documentazione erano emersi elementi tali da sospendere l'erogazione dei contributi relativamente alla campagna 1994-1995 o se fosse necessario attivare procedure di recupero per contributi già erogati.

A tali note veniva fornita risposta dalla predetta autorità giudiziaria con lettera del 5 gennaio 1996, nella quale veniva esposto che nessuna informazione poteva essere riferita in ordine alle attività d'indagine, in quanto le stesse erano coperte dal segreto istruttorio, facendosi riserva di

comunicare agli organi amministrativi e contabili competenti le risultanze delle indagini, non appena lo stato delle stesse lo avesse consentito.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal procuratore della Repubblica di Marsala, non si ritiene di ravvisare le condizioni per un intervento di natura ispettiva da parte del Ministro.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

DE CORATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – In relazione alla situazione venutasi a determinare a Milano presso la casa circondariale di San Vittore;

considerato:

che le rappresentanze sindacali di polizia penitenziaria lamentano il degrado di detto servizio che di fatto si intrinseca:

a) nel sovraffollamento cronico di detta struttura: 2174 detenuti di cui 881 stranieri e 371 tossicodipendenti;

b) nella carenza di personale: normalmente 814 agenti in servizio di cui realmente 527 agenti;

c) nel fatto che detti agenti, in numero di 527, devono distribuirsi su tre turni rispettivamente:

368 turno centrale (ore 8.00-16.00);

97 turno serale (ore 16.00-24.00);

67 turno notturno (ore 24.00-8.00);

che, volendo considerare il turno centrale come quello più significativo dal punto di vista dell'onere del servizio (colloqui, incontri, avvocati, interrogatori giudici, momenti di passaggio all'aria per i detenuti, socialità, attività scolastiche - ricreative, laboratori interni, eccetera), ai 368 agenti vanno sottratte 16 unità destinate al piantonamento con una rimanenza di 352 effettivi;

che, per rispettare le indicazioni ministeriali che prevedono un agente ogni 3 detenuti, ne servirebbero 725 permanentemente in servizio (oggi sono 352) con uno scarto di 373;

che la caserma interna ha una capienza di 350 posti ma vengono ospitati 500 agenti creando condizioni di vivibilità inaccettabili (servizi igienici numericamente non adeguati), situazione riscontrata anche nella caserma esterna;

che, sul piano del servizio, il Corpo degli agenti di polizia penitenziaria lamenta la mancanza di un poligono di tiro;

che il contratto collettivo di lavoro è scaduto,

l'interrogante chiede di sapere quali misure si intenda prendere per avviare a soluzione questa situazione di degrado irrispettosa del comune vivere civile in una delle più importanti strutture carcerarie italiane.

(4-00186)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Presso la casa circondariale di Milano-San Vittore risultarono ristretti alla data del 21 giugno 1996 2.047 detenuti, di cui 136 donne, con una percentuale di stranieri del 38 per cento e una di tossicodipendenti del 17 per cento. La capacità recettiva dell'istituto è pari a 1.160 posti.

Nell'istituto milanese il problema del sovraffollamento è un dato costante, malgrado i numerosi sfollamenti (nell'ordine di migliaia di detenuti all'anno) che vengono disposti dal locale provveditorato regionale e dal competente Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si segnala, ad esempio, che dal 17 aprile 1996 al 13 giugno 1996 sono stati disposti provvedimenti di trasferimento per 1.019 detenuti.

La pianta organica, con esclusione delle previsioni sul fabbisogno relativo al servizio delle traduzioni e dei piantonamenti dei detenuti, prevede 115 unità di polizia penitenziaria femminile e 850 unità di polizia penitenziaria maschile a fronte di una presenza effettiva di 786 uomini e 88 donne.

I dati di tale presenza effettiva sono, in realtà, da ridurre ulteriormente a 530-535 agenti tenuto conto del personale che risulta distaccato in altri uffici, ovvero in licenza, malattia, riposo o missione fuori regione.

Da quanto sopra detto si evidenzia un problema di carenza di personale che, d'altra parte, interessa la maggior parte degli istituti di pena italiani.

A questo riguardo, vale la pena di segnalare le seguenti iniziative atte ad aumentare gli organici, che, in attuazione del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 479, ormai convertito, l'amministrazione ha già avviato e portato a conclusione:

assunzione di 468 unità delle Forze armate che già prestavano servizio volontario nel Corpo di polizia penitenziaria;

assunzione di 163 idonee non vincitrici di concorso a 1.220 posti di allievo agente di polizia penitenziaria (decreto ministeriale 27 settembre 1993) e la programmazione, entro dicembre, dell'assunzione delle rimanenti 237, nonchè dei circa 1.300 idonei non vincitori dello stesso concorso;

attivazione delle procedure di reclutamento di 672 agenti ausiliari e la riammissione in servizio nel Corpo di 52 ex agenti di polizia penitenziaria;

assunzione, infine, di 150 idonee dei concorsi per vigilatrice penitenziaria, espletati nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 395 del 1990.

Venendo al quesito relativo alla caserma, si rappresenta che, sebbene la capienza ottimale della stessa risulti pari a 430 posti, essa ospita effettivamente 530 agenti. Questa amministrazione da tempo sta cercando di trovare una idonea soluzione al problema.

Era stato, infatti, richiesto al locale provveditorato alle opere pubbliche di predisporre un progetto per la sopraelevazione della caserma.

Tuttavia, in considerazione delle scarse disponibilità di bilancio, si è giunti alla determinazione di soprassedere alla realizzazione dell'opera, in quanto l'attivazione delle procedure per l'inizio dei lavori di costruzione della nuova casa circondariale di Milano-Bollate consente di prevedere la disponibilità di una nuova struttura entro un periodo di tempo comparabile a quello necessario per realizzare la sopraelevazione della caserma di San Vittore.

Pertanto il Dipartimento penitenziario ha sollecitato il competente provveditore alle opere pubbliche a dare la massima priorità all'esecuzione dei lavori del nuovo istituto di Bollate, che si auspica verranno ultimati con la massima celerità.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

DE CORATO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – In relazione al vertice avvenuto alla procura di Milano circa la *vexata quaestio* del Leoncavallo tra il procuratore aggiunto D'Ambrosio e il pubblico ministero dottor Marcello Musso sulla linea da tenere nei confronti del centro sociale accusato di spaccio di droga e narcotraffico;

considerato che la procura milanese si è sempre disinteressata al problema sin da quando 20 anni fa fu occupato il centro nell'omonima via Leoncavallo;

visto:

che nel corso del suddetto vertice della magistratura sarebbero emerse due linee da tenere nei confronti del Leoncavallo: una perseguita dal dottor D'Ambrosio che conferma sostanzialmente il completo disinteresse per gli avvenimenti, l'altra sostenuta dal dottor Musso che chiede la sostanziale fine di quella che lo stesso magistrato ha definito extraterritorialità giudiziaria di cui ha goduto sino ad oggi il Leoncavallo;

che innanzi alle gravi violazioni di legge cui si sarebbero resi autori i fruitori del Leoncavallo il procuratore aggiunto della Repubblica di Milano, dottor Gherardo D'Ambrosio, contesta pubblicamente sulla stampa le iniziative prese dal giudice antimafia dottor Musso e dall'Arma dei carabinieri,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che il sostituto procuratore dottor Musso possa procedere serenamente nella sua attività di indagine sul centro sociale Leoncavallo, almeno sino al rientro presso la procura di Milano del titolare della stessa, dottor Borrelli;

quali iniziative intenda adottare circa l'affermazione del dottor Musso riguardante gli arresti disposti nel corso dell'8 settembre 1994 e, a quanto pare, non eseguiti.

(4-00193)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha comunicato quanto segue.

Nell'ambito di complesse indagini sull'attività di spaccio di droghe leggere, che si sospettava consumarsi all'interno del centro sociale «Leoncavallo» di Milano, le forze di polizia giudiziaria delegate, ravvisando la necessità di un intervento d'urgenza preordinato al presumibile rinvenimento e sequestro di un cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente, in data 27 agosto 1995 (dopo un periodo di alcuni mesi nel corso dei quali erano state effettuate operazioni di pedinamento, osservazioni e videoregistrazione) procedevano a un sopralluogo nel terreno circostante il predetto centro sociale. L'operazione veniva, tuttavia, scoperta ed interrotta da extracomunitari ivi alloggianti, la reazione dei quali induceva i comandi precedenti a fare intervenire un mezzo blindato per salvaguardare l'incolumità dei militari ancora *in loco*.

Nel descritto contesto la polizia giudiziaria effettuava la perquisizione delle baracche esistenti ove alloggiavano gli extracomunitari, all'esito della quale veniva rinvenuto nella disponibilità del cittadino tunisino Touzri Houcine un quantitativo di circa 10 grammi di hashish, circostanza, questa, che portava all'arresto del medesimo.

Veniva, contemporaneamente, disposto il fermo del tunisino Torki Mohamed Naceur e del marocchino Zakharia Abdu Hassan, cui faceva seguito analogo provvedimento nei confronti dei marocchini Bouzida Rachid e Farouj Driss, tutti sulla base degli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini citate.

Il pubblico ministero di turno esterno dottor Marcello Musso (magistrato diverso da quello titolare dell'indagine anteriormente pendente, all'epoca in congedo per ferie) chiedeva la convalida dei predetti provvedimenti con applicazione per tutti gli indagati summenzionati della misura della custodia cautelare in carcere: la richiesta veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari competente fatta eccezione per Touzri Houcine, nei confronti del quale, pur essendo stato convalidato l'arresto, veniva disposta l'immediata scarcerazione.

Il fascicolo processuale veniva, successivamente, restituito al pubblico ministero primo assegnatario (dottoressa Licia Scagliarini) per la continuazione delle indagini.

Tale ricostruzione dei fatti impedisce di sostenere, con l'onorevole interrogante, che il centro sociale «Leoncavallo» fosse una sorta di «zona franca» dove il traffico di stupefacenti era, quanto meno, tollerato dalle autorità istituzionalmente investite dei compiti di prevenzione e repressione dei reati.

Risulta, al contrario, dalle informazioni acquisite dall'autorità giudiziaria precedente che detto centro, per buona parte dell'anno 1995 (da aprile alla fine di agosto), è stato oggetto di un'attività investigativa continua e penetrante, sfociata nell'operazione summenzionata del 27 agosto 1995, che – come già esposto – portò all'adozione di provvedimenti restrittivi nei confronti di quattro cittadini extracomunitari per traffico di sostanze stupefacenti.

La medesima autorità giudiziaria rileva, inoltre, che la circostanza contingente per cui un procedimento, originariamente assegnato a un sostituto procuratore, è stato, per una certa fase transitoria, trattato da altro sostituto, può aver determinato momentanee disparità di valutazione sulle scelte operative adottate (ad esempio, sulla effettiva opportunità dell'intervento di polizia del 27 agosto 1995, rispetto al rischio, che avrebbe potuto causare, di compromissione dell'esito delle complesse indagini in atto). Risulta, peraltro, che tali divergenze - di per sé non censurabili sul piano disciplinare in quanto probabile espressione di opzioni investigative diverse - sono state prontamente superate con il rientro in sede del magistrato primo assegnatario (dottoressa Licia Scagliarini), cui sono stati rimessi tutti gli atti assunti nel periodo in cui era in congedo.

Si comunica, infine, che nè da parte dell'interessato nè da altre fonti sono stati segnalati a questo Ministero episodi specifici riguardo a presunti ostacoli che il dottor Musso avrebbe incontrato nell'attività d'indagine surrichiamata, svolta nel breve periodo in cui ebbe a subentrare alla collega titolare del procedimento.

In conclusione, ritiene il Ministro che non esistano, nella specie, i presupposti per l'assunzione di iniziative riconducibili ai propri compiti istituzionali.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

DE CORATO. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* - Relativamente a quanto pubblicato su «Il Giornale» di sabato 20 agosto 1994 in merito alla situazione venutasi a creare nel carcere di Opera (Milano);

constatato:

che nel suddetto carcere c'è una struttura costata 20 miliardi che giace inutilizzata da 7 anni perchè mancherebbero medici e infermieri;

che, a quanto pare, il Ministero di grazia e giustizia in passato, nonostante le richieste, avrebbe fatto capire che i 4 o 5 miliardi necessari per mettere in funzione il centro clinico non c'erano;

che ultimamente la stessa direzione del carcere avrebbe proposto un'apertura graduale;

che il carcere con la possibilità di ricoverare un centinaio di detenuti diventerebbe il primo in Italia nel disporre di tale servizio; stando a quello che affermano i dirigenti del carcere si potrebbe assorbire il 50 per cento dei degenti nelle carceri del Nord Italia con una diminuzione considerevole dei costi di sorveglianza e soprattutto delle spese che il cittadino contribuente paga per ogni giorno di ricovero di un detenuto;

considerato:

che alla stregua di tutto ciò nasce l'evidente sospetto che questo centro clinico non lo si voglia aprire;

che la sua mancata apertura diventa un facile alibi per criminali di ogni specie, che si fanno ricoverare in centri clinici rinomati da dove poi fuggono con la compiacenza dei soliti medici-amici, come dimostrano le cronache delle varie evasioni soprattutto dei più incalliti criminali e mafiosi;

che il suddetto centro, costato 20 miliardi, funziona come un'infermeria di secondo ordine,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi per i quali nel carcere di Opera non venga attivata e resa funzionante la sala operatoria assieme alle costosissime apparecchiature per la rianimazione, costate decine di miliardi pubblici, che a tutt'oggi sono state abbandonate all'incuria e al deperimento del tempo;

se i Ministri in indirizzo abbiano intenzione, e in quanto tempo, di mettere in funzione le suddette apparecchiature costate circa 7 miliardi e lasciate a marcire dal 1987;

se non ritengano oltremodo pericoloso il fatto di far curare malavitosi, mafiosi e delinquenti in generale fuori dal carcere dando la possibilità a questi ultimi di facili evasioni, che già nel passato si sono verificate, dalle cliniche dove si curavano;

se ai Ministri in indirizzo siano giunte dalla direzione del carcere di Opera sollecitazioni alla riapertura del suddetto centro ospedaliero e in quali tempi intendano dare il nulla osta per la riapertura definitiva di questa struttura destinando un'adeguata e ben attrezzata *équipe* di medici e infermieri.

(4-00231)

(23 maggio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto indicata, si rappresenta quanto segue.

Il centro clinico di Milano-Opera è stato realizzato nell'ambito dell'omonimo complesso penitenziario consegnato a questa amministrazione il 4 novembre 1986.

Risulta difficile quantificarne il costo perchè esso è stato finanziato unicamente all'istituto penitenziario per un importo complessivo di lire 152.150.000.000.

Tale centro diagnostico terapeutico è rimasto inattivo per un certo periodo di tempo a causa di impedimenti di natura tecnica connessi all'allestimento degli ambulatori specialistici e delle sale operatorie.

Successivamente è stato utilizzato essenzialmente come infermeria e poliambulatorio specialistico, precipuamente in funzione delle esigenze dei detenuti ristretti nella medesima casa di reclusione.

Sono state via via attivate numerose branche specialistiche (anestesia e rianimazione, cardiologia, dermatologia, chirurgia, gastroenterologia ed endoscopia digestiva, radiologia, analisi chimico-cliniche, ortopedia, urologia, pneumatologia, neurologia, otorinolaringoiatria, infettivologia, oculistica, odontoiatria, ginecologia, psichiatria, ecografia, diabetologia e neurochirurgia).

In seguito, la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nella seduta del 2 agosto 1994, ha accolto favorevolmente la proposta avanzata dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia e la regione Lombardia nell'intento di utilizzare la struttura, la cui ricettività è di circa 100 posti, per i bisogni afferenti la popolazione detenuta del Centro-Nord Italia e di ridurre il ricorso al ricovero presso strutture esterne, conciliando le esigenze di tutela della salute e della sicurezza penitenziaria con il contenimento dei costi.

In data 10 febbraio 1995 il Ministro di grazia e giustizia ha invitato il Ministro della sanità affinché l'iniziativa di istituire un ospedale penitenziario presso la casa di reclusione di Milano-Opera fosse concretamente attuata.

La realizzazione di tale progetto sembrò tuttavia incontrare difficoltà, soprattutto per quanto concerneva l'assunzione da parte della competente unità sanitaria locale del personale sanitario e parasanitario. Si è addivenuti così alla determinazione di recedere dalla proposta a suo tempo concordata tra i Ministeri interessati e di attivare il centro clinico con gestione diretta da parte dell'amministrazione penitenziaria, in adesione ad un programma in tal senso formulato dalla locale direzione. Si è ritenuto, peraltro, di pervenire alla stipula di una convenzione complessiva con l'USL competente per disporre dell'opera del personale sanitario e parasanitario, anziché procedere a singole convenzioni con professionisti in regime di diritto privato.

Essendo apparso subito anche tale percorso di non facile e tempestiva realizzazione, si è preferito continuare ad avvalersi del personale sanitario e parasanitario in rapporto di convenzione individuale libero-professionale, autorizzando altresì la direzione a reperire ulteriori specialisti nelle branche di anesthesiologia, fisiatria, neurofisiopatologia, chirurgia oculistica, neurochirurgia, nonché altro personale paramedico, ed incrementando la copertura del servizio di guardia medica e del servizio infermieristico.

La direzione è stata inoltre autorizzata all'acquisto di attrezzature e strumentario occorrenti per il completamento delle dotazioni degli ambulatori specialistici, per il cui acquisto sono state esperite le relative gare.

Per ciò che attiene le strutture edilizie e gli impianti, la direzione ha proposto la realizzazione dei seguenti interventi, necessari per l'adeguamento alle sopravvenute esigenze e alla normativa vigente:

- sostituzione porte sale operatorie;
- rifacimento pavimento PVC sala batterie reparto operatorio;
- adeguamento impianto elettrico settore HIV;
- impianto trattamento aria HIV e TBC;
- sostituzione gruppi miscelatori;
- rifacimento numero 3 servizi igienici presso sale operatorie.

Il centro clinico di Opera risulta pienamente operativo dal 20 settembre 1996 e vi si possono ricoverare i detenuti infermi del Centro-Nord Italia (ivi compresi i malati di AIDS) abbisognevola

di interventi diagnostico-terapeutici di tipo ospedaliero, comprese le prestazioni di chirurgia generale di grado non particolarmente elevato.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la Carta costituzionale sancisce tra i primi diritti dei cittadini la facoltà di esercitare i diritti civili e politici e di concorrere alla vita democratica del paese;

che negli ultimi anni, con la crescita civile, sociale e culturale del paese, i cittadini hanno sempre più partecipato alla vita pubblica, sociale e politica;

che anche le istituzioni locali hanno ricercato e incoraggiato questa partecipazione attraverso forme di democrazia diretta, come *referendum*, petizioni, proposte di legge di interesse popolare;

che la raccolta spontanea di firme di cittadini per petizioni alle amministrazioni locali sui singoli problemi è una delle forme più diffuse di partecipazione alle decisioni amministrative;

che questo tipo di petizioni popolari non richiede, come è naturale, alcuna forma di autorizzazione, nè tantomeno di regolamentazione, trattandosi di semplice petizione al sindaco sottoscritta da più cittadini;

che nel comune di Civitavecchia (Roma) si è costituito un comitato di cittadini, cui hanno aderito anche forze politiche, sociali e singoli parlamentari, per scongiurare, in una città che già paga un prezzo altissimo alle servitù energetiche e petrolifere, la realizzazione di una torre petrolifera in mare aperto;

che il comitato tra le varie iniziative ha intrapreso anche una raccolta di firme per esprimere il proprio parere contrario alla torre petrolifera;

che, secondo quanto risulta all'interrogante, la procura della Repubblica di Civitavecchia, con una iniziativa senza precedenti, ha ritenuto opportuno convocare presso i propri uffici uno dei rappresentanti del comitato (il consigliere comunale Enzo Gattavilla) per «accertare la regolarità della raccolta delle firme...», al fine evidentemente di riscontrare eventuali fatti di rilevanza penale il che, data la natura dell'iniziativa, ha avuto agli occhi dei cittadini il valore di una inopportuna censura nei confronti dell'iniziativa democratica in corso, legittimando anche interpretazioni di ingerenza e/o pressioni indebite,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno, a tutela delle forme più elementari del nostro sistema democratico, accertare i motivi di questa anomala iniziativa della procura della Repubblica di Civitavecchia che ha suscitato ampia impressione nella città ad evitare che questo precedente possa per il futuro inibire da parte dei cittadini l'esercizio fondamentale del diritto costituzionale, con la preoccupazione di convoca-

zioni in procura per chi volesse raccogliere firme per petizioni rivolte alla pubblica amministrazione.

(4-01660)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Civitavecchia ha comunicato quanto segue.

A seguito di esposto presentato da Donato Franco Grippo in data 27 agosto 1996, col quale si profilava la possibilità che le firme, raccolte in favore della petizione popolare contraria alla realizzazione di una torre petrolifera in mare aperto nell'ambito portuale di Civitavecchia, non fossero autentiche, venivano disposte immediatamente indagini preliminari conoscitive affidate alla locale sezione di polizia giudiziaria - aliquota carabinieri, la cui relazione, a seguito delle indagini espletate, veniva depositata in data 5 settembre 1996.

Il procuratore ha escluso che le persone sentite in merito ai fatti oggetto dell'esposto siano mai state convocate presso il suo ufficio.

Risulta, infine, che in data 15 ottobre 1996 è stata avanzata al giudice per le indagini preliminari competente richiesta di archiviazione del procedimento.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

DI BENEDETTO, PASTORE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.*
– Premesso:

che la prevista riforma dell'ordinamento giudiziario sta giungendo in questi mesi alla fase decisiva nella quale dovranno essere precisate le modalità di creazione del giudice monocratico di primo grado e il conseguente accorpamento degli uffici giudiziari;

che fra le varie proposte di accorpamento è stata ventilata da parte del Ministero di grazia e giustizia (con il documento redatto da un gruppo di studio) la soppressione del tribunale di Lanciano, antica e prestigiosa sede giudiziaria contraddistinta da efficienza e ottimo funzionamento, che verrebbe sostituito da una sezione distaccata del tribunale di Chieti;

che da notizie apparse su un noto quotidiano economico il presidio giudiziario di Lanciano sarebbe tra le sedi soppresse;

che nel documento elaborato da detto gruppo di studio si afferma la necessità di procedere con gradualità di tempi e modi onde rendere meno traumatica la revisione delle circoscrizioni;

che anche i massimi vertici istituzionali avrebbero affermato la necessità di procedere innanzitutto alla istituzione del giudice unico

di prima istanza mediante l'accorpamento dell'ufficio del pretore al tribunale;

che lo stesso documento ministeriale rileva che, in caso di accorpamenti di tribunali, il criterio da seguire non deve essere necessariamente quello del tribunale del capoluogo di provincia, ma quello della sede che risulti più centrale ed equidistante dalle periferie della provincia interessata;

che, nel caso specifico, anche per la particolare conformazione orografica della provincia di Chieti, risulta chiaramente che il tribunale di Lanciano possiede le caratteristiche di centralità ed equidistanza;

che, sulla base di tali considerazioni, risulterebbe del tutto disfunzionale sopprimere il tribunale di Lanciano,

si chiede di conoscere:

nel caso in cui il Ministro intendesse realmente prendere in considerazione l'ipotesi della soppressione del tribunale di Lanciano, quali ragioni di funzionalità ed economicità verrebbero a giustificare tale scelta;

se, in base alle considerazioni riportate, il Ministro non intenda invece scartare definitivamente l'ipotesi di soppressione del tribunale di Lanciano onde tutelare e potenziare una struttura funzionante in modo da rendere sempre più agevole il rapporto degli utenti e degli operatori con il tribunale in questione.

(4-01350)

(23 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va innanzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate, tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno di legge consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello *standard* di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e «non incompatibili»; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esigenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali e le province autonome) nonchè le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Ed è naturale che in tale complessivo abito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Lanciano.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 dicembre 1996)

DI ORIO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che in ogni regione deve essere realizzata la scuola dello sport del CONI;

che tale realizzazione deve raccordarsi funzionalmente e sinergicamente con i comitati regionali del CONI, con gli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), con le università e in particolare con i dipartimenti di medicina dello sport;

che tale criterio è stato già adottato da alcune regioni, ad esempio l'Umbria e la Campania;

considerato:

che nell'ambito della regione Abruzzo il comitato regionale del CONI, l'istituto superiore di educazione fisica, nonchè l'istituendo dipartimento di medicina dello sport sono presenti nella città capoluogo (L'Aquila);

che l'amministrazione comunale aveva avviato i contatti con il CONI regionale dell'Abruzzo dando la disponibilità a concedere i locali e gli spazi necessari ad ospitare la scuola regionale dello sport;

che in data 9 luglio 1996 il presidente del CONI Mario Pescante secondo quanto risulta all'interrogante, ha dichiarato in un apposito incontro che la scuola regionale dello sport sarebbe stata realizzata nella città dell'Aquila, non solo perchè oggettivamente in possesso dei requisiti richiesti, ma anche perchè il capoluogo di regione gode di una particolare posizione di vicinanza con la regione Lazio e con la città di Roma,

si chiede di sapere:

con quali motivazioni il presidente del comitato regionale del CONI dell'Abruzzo, Gianfranco Milozzi, ha sottoscritto in data 17 luglio 1996 un'intesa con l'Università di Chieti e con il comune di Torrevicchia Teatina per realizzare la scuola dello sport in questa località;

se il presidente del Comitato regionale del CONI dell'Abruzzo era stato autorizzato a firmare l'intesa dalla giunta regionale e dal consiglio regionale del CONI dell'Abruzzo;

se lo stesso presidente era stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio o dal responsabile dell'organizzazione periferica del CONI nazionale a sottoscrivere un'intesa, viste le assicurazioni fornite in precedenza dal presidente del CONI Mario Pescante;

se non si ritenga di considerare nulla l'intesa siglata dal momento che è prevista per il prossimo mese di settembre 1996 la visita di una delegazione del CONI composta dal capo dell'organizzazione periferica dottor Gianfranco Carabelli e dal dottor Bellotti, responsabile del funzionamento delle scuole dello sport, per la costituzione della scuola regionale dello sport nella città dell'Aquila.

(4-01279)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni fornite dal CONI, si fa presente quanto segue.

Il presidente del comitato regionale Abruzzo del CONI, Gianfranco Milozzi, nell'ambito dell'attuazione dei propri impegni programmatici, ha avviato una serie di contatti informali con i vari organi istituzionali della regione potenzialmente interessati al progetto per la realizzazione della Scuola regionale dello sport, in Abruzzo.

Tra gli incontri informali è da comprendere anche quello fra il presidente del CONI regionale ed il magnifico rettore dell'Università «G. D'Annunzio» di Chieti.

Quest'ultimo incontro è tra l'altro valso ad accertare:

la possibilità di mettere a disposizione dell'istituenda «Scuola dello sport», a titolo gratuito, alcuni locali della struttura universitaria teatina, adeguatamente ristrutturati;

un'ampia disponibilità alla collaborazione del magnifico rettore, anche in considerazione del fatto che l'Università di Chieti dispone, già da diversi anni, di una scuola di specializzazione in medicina dello sport ed inoltre gestisce un centro di medicina dello sport presso il complesso «Le naiadi» di Pescara.

Tutte le iniziative e gli atti compiuti dal presidente Milozzi sono stati portati a conoscenza della giunta regionale del CONI e, con note ufficiali del 10 e 20 maggio 1996, del servizio organizzazione territoriale, a Roma.

In merito ai precedenti contatti tra l'amministrazione comunale dell'Aquila ed il CONI regionale, nel corso dei quali la stessa amministrazione avrebbe offerto la disponibilità di locali e spazi necessari ad ospitare la scuola regionale dello sport, agli atti risulta una sola lettera del comune dell'Aquila, pervenuta durante la precedente gestione del CONI d'Abruzzo, nel 1994, nella quale si faceva riferimento ad una generica disponibilità ad instaurare rapporti di collaborazione.

Non risulta che il presidente Milozzi abbia sottoscritto un'intesa con l'Università «G. D'Annunzio» di Chieti e con il comune di Torrecchia per realizzare la scuola regionale dello sport in questa località, nè in data 17 luglio 1996 nè in altra data. Il 17 luglio si è svolta soltanto una conferenza stampa congiunta CONI - università, nell'ambito dei contatti del presidente Milozzi con quest'ultimo, per sancire la reciproca disponibilità alla collaborazione. Tali contatti erano stati approvati nella giunta regionale del CONI del 12 luglio 1996. Lo stesso servizio organizzativo territoriale è stato costantemente informato sugli sviluppi di tutta la vicenda ed ha sempre incoraggiato le iniziative intraprese.

La decisione di avanzare richiesta di costituzione della Scuola regionale dello sport è stata presa solo in data 17 luglio 1996, nel corso di una riunione della giunta regionale CONI allargata ai presidenti provinciali, ipotizzando per essa una struttura articolata a rete su tutto il territorio regionale, in rapporto alle esigenze del territorio stesso ed alle disponibilità alla collaborazione, ferma restando la collocazione della sede istituzionale della scuola presso la sede del comitato regionale del CONI, ovvero all'Aquila. A tal fine in data 31 luglio 1996 è stata inoltrata ufficiale richiesta di collaborazione a tutte le componenti istituzionali interessate.

*Il Ministro per i beni culturali e ambientali
e lo spettacolo e lo sport*

VELTRONI

(10 dicembre 1996)

FERRANTE. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che le ditte italiane PIA di Gaeta e Panatrade di Montecatini intrattengono, dal 1993, rapporti commerciali con la Somalia per la vendita e la distribuzione di prodotti ittici;

che a seguito della rottura degli accordi commerciali tra il titolare delle suddette ditte, signor Vito Panati, e il direttore governativo somalo, ingegner Mugne Said Omar, il trattamento economico dei marittimi di nazionalità italiana e europea è stato sospeso da circa 6 mesi;

che le navi da pesca oceaniche, denominate «Cusmaan Geedi Raage», «81 Oktoobar IV», «21 Oktoobar III», di bandiera somala, precedentemente costruite dalla cooperazione italiana per lo sviluppo della Somalia, si trovano bloccate nel porto di Aden (Yemen) da più di un mese con un carico di pesce congelato dal valore di 2,5 miliardi;

che a cittadini italiani lavoratori all'estero, in qualità di comandanti delle suddette navi, e al loro equipaggio non viene riconosciuto nè il legittimo trattamento economico nè il diritto imprescindibile alla sicurezza personale considerate le condizioni di assoluta precarietà della nave «21 Oktoobar III», ferma in acque somale da più di 3 mesi per sequestro ad opera di terroristi somali,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per dare immediata risposta ad esigenze di tutela di un diritto fondamentale della persona;

se non si ritenga necessario intraprendere ogni utile iniziativa affinché legittime aspettative alla retribuzione vengano onorate.

(4-02797)

(7 novembre 1996)

RISPOSTA. – Dopo un periodo di sequestro al largo delle coste somale protrattosi per alcuni mesi – opera dei membri somali dell'equipaggio, con l'appoggio di milizie armate a terra – la motonave «XXI Ottobre III» è stata rilasciata nei primi giorni del mese di novembre – dietro pagamento di un riscatto da parte dell'armatore – ed ha fatto successivamente rotta per Aden.

La nave è attualmente ferma in quel porto per controversie salariali insorte tra l'equipaggio e l'armatore, probabilmente dovute anche alle difficoltà finanziarie in cui la società armatrice è venuta a trovarsi dopo il pagamento del citato riscatto.

Si è peraltro di recente appreso che il direttore generale della società Shifco, ingegner Mugne, è al momento impegnato in un'opera di mediazione con gli equipaggi, al fine di definire le spettanze contrattuali dei marittimi a bordo.

La vicenda è seguita con estrema attenzione dal nostro ambasciatore in Sana'a. Qualora da parte dei marittimi italiani dovesse venire avanzata una precisa richiesta di rimpatrio, lo stesso ambasciatore sarà immediatamente autorizzato ad anticiparne le spese.

Il Sottosegretario di Stato per affari esteri

SERRI

(12 dicembre 1996)

GAMBINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il decreto ministeriale 5 febbraio 1996, recante «Autorizzazione alla immissione in commercio, con procedura centralizzata europea, della specialità medicinale Betaferon-Interferone beta 1b», ha circoscritto l'area dei pazienti a cui il suddetto medicinale può essere dispensato nei centri ospedalieri autorizzati ai soggetti colpiti da sclerosi multipla nella forma «relapsing-remitting» con punteggio di invalidità compreso tra 1 e 3.5 all'EDSS di Kurtzke nella fascia di età da 18 a 50 anni (si veda nota n. 65);

che il costo annuale del trattamento è di circa 21 milioni di lire per paziente in regime ospedaliero;

considerato:

che le delimitazioni contenute nella nota n. 65 di fatto non consentono ad un numero rilevante di pazienti affetti da sclerosi multipla con punteggio fra 1 e 3.5 all'EDSS di Kurtzke ma al di fuori della fascia di età fra 18 e 50 anni di usufruire del trattamento a base di interferone;

che altri pazienti come il riminese Lino Vici, anch'egli oltre la soglia dei 50 anni, licenziato dalle poste a causa della sclerosi multipla senza poter ancora godere del trattamento pensionistico, sono stati costretti a ricorrere alla solidarietà popolare – che comunque da sola non può certo far fronte ad un carico così gravoso – per poter continuare nella somministrazione del medicinale interferone;

che in Romagna si registra una punta molto alta di diffusione della sclerosi multipla, tanto da porre questa regione allo stesso livello dei paesi scandinavi, dove questa patologia storicamente raggiunge i livelli massimi,

si chiede di sapere:

quali atti intenda compiere il Ministro in indirizzo per garantire la prescrizione e la dispensazione del medicinale interferone anche agli affetti da sclerosi multipla nella forma «relapsing-remitting» al di fuori della fascia di età fra i 18 e i 50 anni;

quali iniziative intenda assumere per garantire una tutela ancora maggiore di quanto oggi non avvenga, nonostante i generosi sforzi compiuti negli ultimi tempi dalla struttura pubblica e dalle Associazioni del volontariato (AISM), ai malati di sclerosi, multipla, tenendo conto che il percorso clinico della malattia in questione coinvolge molti aspetti, non solo di tipo riabilitativo, ma psicologico e sociale;

in quale modo si intenda incentivare lo sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel campo della lotta alla sclerosi multipla e favorire una necessaria campagna di informazione di massa al riguardo.

(4-01458)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – Come indicato nell'interrogazione parlamentare in esame, in esito al rilascio dell'autorizzazione all'immissione nel mercato comunitario della specialità medicinale «Betaferon» - interferone beta 1b, avvenuto con decisione della Commissione delle Comunità europee

del 30 novembre 1995, a seguito della procedura delineata dal regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2309 del 22 luglio 1993, il Ministero della sanità, con decreto ministeriale 5 febbraio 1996 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 della *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996), ha disposto l'immissione in commercio del «Betaferon», nella confezione da 15 flaconcini contenenti ciascuno milligrammi 0,3 di interferone beta -1b in polvere sterile liofilizzata (9,6 milioni di UI), più 15 fiale contenenti 2 ml di soluzione sterile di cloruro di sodio allo 0,54 per cento p/v.

Com'è noto, l'espletamento della procedura comunitaria di autorizzazione dei medicinali per uso umano, culminante nel rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura centralizzata europea, del relativo prodotto, non pregiudica le competenze di fissazione dei prezzi dei medicinali d'applicazione dei sistemi nazionali di assicurazione per malattia in base a condizioni di ordine sanitario, economico e sociale.

In particolare, gli Stati membri possono scegliere, nell'ambito dell'autorizzazione comunitaria già concessa, le precipue indicazioni terapeutiche e le dimensioni dell'imballaggio che rientrano nei rispettivi regimi di previdenza sociale.

Pertanto, a seguito dell'intervenuta notifica della decisione della Commissione europea relativa al «Betaferon», la Commissione unica del farmaco (CUF) (organo tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra le altre incombenze, ad «... esprimere pareri sulle procedure comunitarie per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci ...» e ad «... esprimere parere vincolante sul valore terapeutico dei medicinali e sulla compatibilità finanziarie delle prestazioni farmaceutiche...»), dopo approfondite e dibattute valutazioni, nel corso della seduta del 29 gennaio 1996 si è pronunciata per la classificazione della specialità medicinale «Betaferon» Schering nella classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiungendovi la nota n. 65.

L'articolo 2 del decreto ministeriale 5 febbraio 1995 ha posto in classe A, quindi con onere di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale, le confezioni di «Betaferon», prescritte e dispensate dai centri ospedalieri autorizzati, alle condizioni previste dalla già richiamata nota n. 65 della CUF, che si ritiene utile richiamare integralmente:

«Nota n. 65: limitatamente all'indicazione sclerosi multipla relapsing-remitting (recidivante-remittente) nei soli pazienti con punteggio d'invalidità compreso tra 1 e 3,5 all'EDSS di Kurtzke, in età compresa tra i 18 e 50 anni.

Prescrizione e dispensazione riservata ai centri ospedalieri autorizzati - registro ASL.

I dati attualmente disponibili sembrano indicare che nei pazienti affetti da sclerosi multipla relapsing-remitting, l'interferone beta - 1b ricombinante possa indurre:

- 1) riduzione della frequenza e della gravità delle esacerbazioni;

2) riduzione della comparsa di lesioni attive a dell'area lesionale totale in RMN.

È opportuno ricordare che:

1) l'efficacia del farmaco non è stata ancora adeguatamente dimostrata sulla progressione della disabilità;

2) nel 35 per cento dei pazienti trattati è stata documentata entro 3 anni la comparsa di attività anticorpale neutralizzante nel siero; in questi pazienti la frequenza degli attacchi è risultata sovrapponibile a quella dei trattati con placebo;

3) il costo annuale del trattamento è di circa 21 milioni per paziente in regime ospedaliero.

Principio attivo: interferone beta - 1b ricombinante.

Specialità Betaferon».

Sono invece inserite in classe C, e dunque senza alcun rimborso di spesa da parte del Servizio sanitario nazionale, le confezioni dello stesso prodotto, vendute al pubblico con le indicazioni autorizzate in sede comunitaria.

Queste indicazioni riguardano la riduzione della frequenza e gravità delle recidive cliniche in pazienti in grado di deambulare in maniera autonoma (quindi senza alcun aiuto), affetti da sclerosi multipla recidivante-remittente, caratterizzata da almeno due attacchi con disfunzione neurologica nell'arco di due anni precedenti, seguiti da recupero completo o parziale.

La decisione di porre a carico del Servizio sanitario nazionale il costo delle confezioni di «Betaferon» prescritte e dispensate presso centri ospedalieri, mentre gli oneri della dispensazione ordinaria tramite le farmacie sono a carico dei cittadini, corrispondente all'esigenza di garantire - tra l'altro in regime di «day hospital» e con costi, quindi, contenuti - il costante controllo medico delle condizioni di salute dei pazienti, con particolare riguardo alla valutazione ed alla registrazione degli effettivi progressi terapeutici derivanti dalla periodica e controllata somministrazione del prodotto (che richiede avvertenze speciali e precauzioni particolare per l'uso), nonchè all'insorgenza di negativi fenomeni secondari.

Tra questi ultimi, la stessa Commissione delle Comunità europee, nel rilasciare al «Betaferon» l'autorizzazione all'immissione nel mercato comunitario, ha posto in evidenza la possibile insorgenza, come «effetti collaterali» del trattamento instaurato, di «disturbi depressivi e ideazione suicidaria» di «reazioni serie da ipersensibilità» e di un «complesso sintomatologico simil-influenzale».

In allegato al decreto ministeriale 5 febbraio 1996 viene anche riprodotto il modello di scheda, da compilarsi a cura dei responsabili dei centri ospedalieri autorizzati, che identifica i pazienti, affetti da sclerosi multipla, ai quali viene prescritta e dispensata la specialità medicinale a base di interferone beta - 1b.

Sono elencati, altresì, i centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del «Betaferon», ai quali i malati di sclerosi multipla possono far riferimento.

Essi sono dislocati nel territorio nazionale e suddivisi in centri di coordinamento regionale (= CCR) ed in centri provinciali.

I centri regionali hanno il compito di confermare il grado di disabilità di ogni singolo paziente, già segnalato dai centri provinciali, e quello di analizzare e di elaborare tutti gli altri dati da questi ultimi trasmessi.

Ben più impegnative sono le incombenze attribuite ai centri provinciali.

Essi sono tenuti, infatti, a selezionare i pazienti da avviare al trattamento, valutandone preliminarmente l'EDSS di Kurtzke; ad operare la materiale prescrizione e dispensazione del farmaco dopo l'avvenuta conferma del grado di disabilità da parte del centro di coordinamento regionale; ad eseguire il «follow up» del paziente in trattamento, nonché, infine, a compilare ed aggiornare i registri prescritti, da trasmettere in copia sia al CCR sia all'assessorato regionale alla sanità competente per territorio.

Con il successivo decreto del 29 marzo 1996 è stato sostituito l'elenco dei centri ospedalieri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del «Betaferon», per la parte relativa ai centri provinciali.

Nella stessa occasione, si è offerta alle regioni ed alle province autonome la possibilità di integrare gli elenchi dei centri autorizzati alla prescrizione e dispensazione del farmaco in questione con l'individuazione di un centro di coordinamento regionale, ove non previsto, nonché con ulteriori centri provinciali, dandone comunicazione al Ministero della sanità.

Inoltre, proprio al fine di consentire alle strutture interessate la più adeguata, corretta ed uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle modalità di approvvigionamento e somministrazione del «Betaferon», il Ministero della sanità ha diramato la circolare 10 aprile 1996, n. 7, capillarmente diramata e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1996, n. 92.

La circolare ha dettato precise indicazioni per agevolare la dispensazione del farmaco, precisando, in particolare, che l'uso del «Betaferon» in pazienti affetti da sclerosi multipla, ricompresi nell'intervallo tra 3.5 e 5.5 all'EDSS di Kurtzke (scala della disabilità), continua ad essere consentito.

Infatti, proprio in riferimento al grado di invalidità ed all'età dei pazienti, la circolare afferma che i relativi limiti massimi di 3.5 del punteggio di invalidità e dei 50 anni di età debbono essere accertati all'atto dell'instaurazione, per ciascun paziente considerato, della specifica scheda di controllo indicata nel decreto del 5 febbraio 1996, sottolineando che le variazioni dei parametri in questione nel corso del tempo non debbono pregiudicare la prosecuzione della terapia instaurata.

Inoltre, possono proseguire la terapia in atto tutti i pazienti per cui risulti che il trattamento a base di «interferone beta» abbia avuto inizio - a seguito di erogazione del farmaco da parte delle strutture sanitarie

pubbliche – anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso 5 febbraio 1996.

Per completezza, si precisa che, con proprio provvedimento del 2 agosto 1996, la Commissione unica del farmaco ha modificato il contenuto della nota n. 6-5, precisando che il costo annuale del trattamento è elevato (circa lire 24 milioni per paziente).

Il decreto ministeriale 5 febbraio 1996 riassume quanto sinora validato con metodo scientifico in materia di terapia della sclerosi multipla con il medicinale in questione.

In diversi paesi sono attualmente in corso sperimentazioni cliniche mirate a verificare se l'impiego del «Betaferon» possa produrre benefici significativi in pazienti con punteggi di invalidità diversi ovvero appartenenti a fasce d'età differenti dai 18-50 anni e non appare opportuno estendere il trattamento terapeutico consentito, al di fuori di eventuali iniziative di sperimentazione autorizzate di volta in volta in base alla normativa vigente, fino a quando non emergono risultati, validati con metodo scientifico, che dimostrino l'efficacia dei trattamenti terapeutici instaurati, in cui il farmaco in questione venga utilizzato con indicazioni più estese di quelle già adottate.

Come opportunamente sottolineato dall'Istituto superiore di sanità il costo elevato della terapia a base di «Betaferon» non è certamente il solo nè il più importante dei motivi che sconsigliano di estenderne le «indicazioni» al di fuori di quelle già autorizzate, prima che vengano acquisite solide prove di efficacia.

Il trattamento terapeutico con «Betaferon», infatti, non è privo di effetti collaterali: pertanto, il precipuo rapporto «rischio-beneficio» diviene valutabile solo in caso di comprovata efficacia, tenuto anche conto degli effetti cosiddetti futili (modifica dello stato del paziente in direzione favorevole riguardo ad uno o più parametri, ma senza una modifica complessivamente favorevole dello stato dello stesso), laddove è notorio che l'impiego terapeutico di medicinali, la cui efficacia non sia ancora provata, ha spesso effetti negativi (effetti perversi) anche in assenza di effetti collaterali di natura tossicologica.

In effetti, tale trattamento può alimentare attese e speranze – che nel caso di un affezione come la sclerosi multipla possono essere in apparenza confermate da temporanei miglioramenti, determinati dall'andamento oscillante della malattia – cui non di rado seguono profonde disillusioni, con evidenti ripercussioni psicologiche negative nei pazienti e nei circostanti e possono anche intralciare gli stessi sforzi di corretto «management» della malattia.

Quest'ultima, inoltre, richiede una serie di sostegni di tipo riabilitativo, psicologico e sociale, la cui disponibilità è nel nostro paese, al momento, estremamente variabile, in rapporto all'inadeguatezza dello sviluppo di una parte consistente dei servizi ed ai problemi di coordinamento degli interventi strettamente medico-sanitari e di quelli di assistenza sociale, nonchè in considerazione della scarsità delle distinte figure professionali indispensabili per la assidua fornitura degli stessi sostegni.

L'intervento e la razionalizzazione concernenti il settore in questione compete alla programmazione in sede regionale, a sua volta coordinata ed indirizzata dalle competenti autorità sanitarie nazionali.

Altrettanto rilevante, tuttavia, è la programmazione sul piano sia qualitativo che quantitativo delle attività di specifica formazione, soprattutto nell'ambito della disciplina dei nuovi diplomi universitari, attività che richiedono uno stretto raccordo con i fabbisogni ed i profili dei servizi che si intendono attivare per esercitare i compiti di cura ed assistenza a vantaggio dei malati di sclerosi multipla.

D'altro canto, è interessante segnalare che l'Istituto superiore di sanità ha avviato nel 1995 un progetto di ricerca denominato «Sclerosi multipla», in cui si combinano diversi approcci alla problematica, quali la ricerca neurofisiopatologica sperimentale, quella clinico-epidemiologica e clinico-terapeutica e quella mirata a verificare l'efficacia dei vari tipi di interventi di carattere riabilitativo, psicologico e sociale.

Nell'organigramma operativo relativo al progetto quest'ultima componente appare di dimensioni più limitate rispetto a quelle riservate alle due precedenti.

Siffatta situazione non è dipesa in alcun modo dalla volontà dell'Istituto, che aveva assegnato all'area in argomento una quota assai cospicua delle risorse disponibili, bensì dal numero relativamente limitato di proposte scientificamente valide e di buona fattibilità che sono pervenute.

Si precisa che tutte le richieste sono state esaminate da un «comitato scientifico», caratterizzato da competenze diversificate e di elevato profilo, assistito da un numero cospicuo di revisori («referees»), forniti di eminenti credenziali scientifiche nelle rispettive specializzazioni e sub-specializzazioni: pertanto, il numero contenuto dei progetti di ricerca e valutazione che si sono potuti approvare e finanziare in campo riabilitativo, psicologico e sociale riflette ed attesta i ritardi dello sviluppo in tale settore rispetto a quelli di natura strettamente biomedica.

A tal proposito, lo stesso Istituto superiore di sanità non ha mancato di rilevare che l'inadeguatezza degli interventi di carattere riabilitativo, psicologico e sociale, rispetto alla ricerca scientifica e medica, comporta la carenza di un equilibrio nella valutazione e realizzazione dei vari tipi di interventi, tuttora in atto nel nostro paese.

Il Ministro della sanità

BINDI

(13 dicembre 1996)

GERMANÀ, BUCCI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso: che con decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, all'articolo 9, comma 1, è stato stabilito un fermo biologico della pesca per 45 giorni consecutivi;

che al comma 2 è stato stabilito l'inizio di detto fermo dal 31 luglio 1996 per l'Adriatico e dal 31 agosto 1996 per il Tirreno-Ionio;

che con queste date ci sarà, nella prima quindicina di settembre, un'attività di pesca zero nei mari italiani;

che si fa presente che il decreto emesso dal Governo non tiene conto del periodo di riproduzione, che avviene soprattutto in agosto, e che le date fissate penalizzano l'Adriatico; per tener conto delle due esigenze andavano fissati, a parere degli scriventi, i seguenti fermi:

1° luglio 1996 - 15 agosto 1996 per l'Adriatico;

16 agosto 1996 - 30 settembre 1996 per il Tirreno-Ionio;

che i ristretti termini di tempo imposti dal Governo per aver emesso il decreto a ridosso delle scadenze (l'8 luglio 1996) non consentiranno di apportare modifiche a riguardo;

considerato che in conseguenza si avrà la necessità di approvvigionare i mercati italiani esclusivamente con pescato di provenienza estera e che detta evenienza comprometterà ulteriormente la dinamica di mercato a sfavore dei nostri pescatori oltre ai danni immediati per la bilancia dei pagamenti,

si chiede di conoscere se il Governo intenda emettere un provvedimento urgente che sposti almeno l'inizio del periodo di fermo per il Tirreno-Ionio al 15 settembre 1996 in modo da far intercorrere tra le due date di inizio un periodo di 45 giorni.

(4-01312)

(18 luglio 1996)

RISPOSTA. - Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si premette che l'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 16, convertito dalla legge 28 febbraio 1996, n. 107, ha previsto che il Governo elaborasse, entro il 31 marzo 1996, un piano quinquennale per l'attuazione del fermo biologico della pesca.

In sede di discussione sulla conversione del decreto è stata riaffermata, tra l'altro, la straordinaria validità ecologica e biologica della misura in questione.

Questa amministrazione ha pertanto proceduto, come previsto dalla citata normativa, ad acquisire l'avviso delle parti sociali e della collettività scientifica interessata, secondo le indicazioni del Parlamento.

Le vicende connesse all'anticipata fine della scorsa legislatura non hanno peraltro consentito la presentazione del disegno di legge relativo all'attuazione del fermo biologico per gli anni 1996-2000.

L'urgenza e la necessità di provvedere ad una sollecita attuazione del fermo biologico nel 1996 hanno di conseguenza portato alla emanazione del decreto-legge 8 luglio 1996, n. 353, successivamente reiterato con il decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463, e con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, attualmente all'esame della Commissione agricoltura del Senato per la conversione in legge.

Quanto al differimento dell'effettuazione del fermo biologico per il Tirreno e lo Jonio, si è ritenuto di non poter assecondare la richiesta in tal senso, proveniente da talune marinerie tirreniche, in quanto il contenuto del provvedimento era stato concordato con le associazioni profes-

sionali della pesca ed aveva formato oggetto di approfondita analisi delle esigenze di tutte le componenti del settore, e nella considerazione che la richiesta non rispondeva a motivazioni di carattere biologico, ma piuttosto di carattere commerciale.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(12 dicembre 1996)

GRUOSSO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che la chiusura anticipata dei programmi produttivi da parte delle industrie di trasformazione della Campania e della Basilicata colpisce soprattutto l'area dell'Alto Bradano, nella provincia di Potenza, che vive solo di agricoltura;

che se la decisione delle aziende dovesse affermarsi definitivamente ciò significherebbe mettere sul lastrico centinaia di famiglie per la mancata collocazione della produzione di pomodori;

che la stessa decisione non appare dettata da valutazioni economiche e produttive, ma più da manovre finanziarie legate agli assetti societari,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario un intervento urgente per verificare le ragioni vere alla base della decisione delle aziende di trasformazione e per valutare possibili soluzioni alternative per il conferimento del prodotto da parte dei coltivatori.

(4-01700)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In ordine alla questione esposta dall'onorevole interrogante, si deve precisare che non si è verificata alcuna chiusura anticipata dei programmi produttivi, tanto più che le campagne di trasformazione hanno da sempre una durata di 40-60 giorni.

Considerato il disposto normativo che regola l'intervento di questa amministrazione nel comparto pomodoro, non è possibile obbligare le imprese conserviere, vincolate al quantitativo di quote, a ritirare e trasformare prodotto al di fuori di tali limiti, tanto più che una eccessiva produzione di derivati andrebbe sicuramente a perturbare il mercato con effetti fortemente negativi, come già verificatosi in passato.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(12 dicembre 1996)

GUBERT. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che risulta che l'Enel ha in progetto la costruzione di un'ampia vasca di decantazione dei limi nei pressi di un bacino da esso utilizzato a fini idroelettrici nel comune di Soraga di Fassa (Trento);

che in realtà, per difetto di funzionamento degli impianti di depurazione fognaria, possibile soprattutto nei periodi di forte presenza turistica, i suddetti limi assumerebbero, come è dimostrato dall'esperienza, carattere misto di deposito di materiale inerte e di residui fognari;

che l'economia del comune di Soraga, come quella di tutta la Val di Fassa, dipende fortemente dall'attività turistica, che verrebbe danneggiata dai cattivi odori che tale vasca di decantazione produrrebbe;

che in ogni caso tale vasca costituirebbe un danno paesaggistico notevole in una valle splendida, rendendo tra l'altro problematico il previsto recupero di naturalità del sistema ambientale del torrente Avisio, con ulteriore danno economico per l'attività turistica;

che esistono modi alternativi di smaltimento dei fanghi di deposito nell'attuale bacino utilizzato dall'Enel, come il periodico loro asporto in discarica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato di detto progetto dell'Enel;

se non intenda intervenire presso il suddetto ente per esprimere la preoccupazione per i danni inferti all'economia turistica e all'ambiente di vita di una comunità alpina che da turismo e ambiente ricava le proprie risorse.

(4-00954)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. – Da informazioni rese direttamente dall'Enel spa si comunica quanto segue.

Il progetto della vasca di decantazione dei limi è stato sviluppato in aderenza alle conclusioni raggiunte da una commissione di studio, costituita dalla provincia autonoma di Trento per definire le modalità con cui operare i periodici sfangamenti del bacino di Perrè di Moena.

Alla realizzazione di tale progetto si è, in particolare, opposto il comune di Sogara, con il quale l'Enel spa ha già preso contatti preliminari al fine di determinare una soluzione al problema, la cui origine peraltro, come evidenziato nel testo dell'interrogazione, è riconducibile al cattivo funzionamento dell'impianto di depurazione fognaria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo

BERSANI

(10 dicembre 1996)

MACERATINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che, secondo quanto risulta all'interrogante, da giovedì 11 aprile 1996 il procuratore della Repubblica dottor Carlo Destro è stato trasferito a Roma dall'ufficio di Sulmona;

che dalla stampa si è appreso che il Consiglio superiore della magistratura ha accolto anche un'istanza di trasferimento del sostituto procuratore della Repubblica, dottor Valerio Savio, il quale dovrà lasciare Sulmona entro la fine del corrente anno;

che voci non ufficiali danno per imminente il trasferimento del comandante la compagnia dei carabinieri di Castel di Sangro, capitano Teodoro Milone;

che detti trasferimenti pongono serie problematiche per la situazione della giustizia nel comprensorio dell'Alto Sangro-Alttopiano delle Cinquemiglia sia riguardo al funzionamento che a livello di immagine;

che, infatti, la ex gloriosa pretura di Castel di Sangro, ingiustamente declassata a sezione distaccata della pretura circondariale di Sulmona e inconcepibilmente lasciata pure priva dell'organico di legge e quindi già non messa in grado di funzionare (con ovvia irrifiribilità dell'attuale carico di lavoro), rischia ora la totale chiusura prevedendosi la copertura degli uffici vacanti di Sulmona, con altro personale dirigente attualmente utilizzato a scavalco nella sezione di Castel di Sangro;

che, dal punto di vista dell'immagine, l'opinione pubblica ha posto detti trasferimenti in relazione all'esposto del 27 giugno 1995 presentato al Ministro di grazia e giustizia da sei deputati di sinistra, all'interrogazione parlamentare fatta successivamente da venticinque deputati della stessa area e all'esposto del 30 dicembre 1995 sottoscritto dai dipendenti del Parco nazionale d'Abruzzo e spedito anche al Consiglio superiore della magistratura, con i quali il sostituto procuratore dottor Valerio Savio viene pesantemente accusato di «... persecuzione giudiziaria contro il Parco nazionale d'Abruzzo ed in particolare contro il suo direttore Franco Tassi ...» (interrogazione parlamentare), mentre le indagini «braccatrici» delle forze dell'ordine vengono definite «... parate negli uffici del Parco e nel domicilio dell'interessato...»;

che la mancata copertura dell'organico nella sezione distaccata di Castel di Sangro configura una omissione a danno dell'Alto Sangro - Alttopiano delle Cinquemiglia, che non è accettabile, tanto meno da parte dell'amministrazione della giustizia;

che, nel caso in cui non vi fosse una legge, un provvedimento a favore delle zone montane, quale quella comprendente tutti i comuni rientranti nel mandamento della sezione, andrebbe senz'altro preso nel rispetto dell'articolo 44 della Costituzione e ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 97 del 1994 che dispone la salvaguardia e la valorizzazione dei comuni classificati montani;

che la paralisi della sezione distaccata di pretura, non dipendente da fattori endogeni ma da inadempimenti dell'amministrazione centrale, equivale a soppressione e accorpamento della sezione alla pretura di Sulmona, anche in dispregio dell'*iter* procedurale previsto dall'articolo 22 della medesima legge n. 97 del 1994;

che non possono i funzionari calpestare le leggi e favorire la recessione economica e sociale specialmente dei comuni montani, quali quelli dell'Alto Sangro, che da soggetto da assistere sono dal legislatore chiamati a divenire risorsa di rilievo nazionale ed internazionale,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Governo intenda assumere per assicurare alla pretura di Castel di Sangro la completezza degli organici, la continuità della sua autonomia e la sua piena funzionalità onde assicurare alle popolazioni di quelle zone un servizio giudiziario degno di questo nome.

(4-00911)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

La pretura di Castel di Sangro è sezione distaccata della pretura circondariale di Sulmona. In relazione a quest'ultima, la pianta organica del personale di magistratura è attualmente costituita dal consigliere pretore dirigente (presente) e da 2 pretori, entrambi in entrata.

Il posto vacante nel profilo di operatore amministrativo sarà coperto con la destinazione di uno dei vincitori ed idonei del concorso a 1.500 posti che, già convocati per la scelta della sede, assumeranno servizio entro la fine del mese di dicembre 1996.

Il posto vacante di funzionario di cancelleria potrà essere coperto mediante la procedura ordinaria di trasferimento a domanda, previa pubblicazione.

L'organico del personale UNEP è composto da 3 unità, di cui attualmente presenti un operatore e un assistente (sebbene quest'ultimo risulta in uscita).

Il posto vacante di collaboratore è stato pubblicato con telex in data 23 aprile 1996.

Si fa presente, in linea generale, al riguardo, che al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo, la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha trasmesso in data 28 giugno 1996 una circolare ricognitiva con la quale si chiedeva a tutti i presidenti di corte d'appello ed ai procuratori generali di trasmettere le eventuali proposte di revisione delle piante organiche dei rispettivi uffici, nell'ambito delle dotazioni già assegnate ai relativi distretti.

Con specifico riferimento al personale di magistratura, il Consiglio superiore della magistratura, che si trova sovente in condizione di non poter esprimere un motivato parere in ordine agli ampliamenti od alle soppressioni delle piante organiche dei magistrati proposti da questo Ministero, ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nell'individuazione dei posti da sopprimere così sintetizzati:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di corte d'appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) in secondo luogo, allo scopo di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le preture e le relative procure piuttosto che per i tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento manifestato dal Consiglio superiore della magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico dei singoli uffici giudiziari si pronunzino i rispettivi capi di corte, procuratori generali, consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in aumento, la predetta Direzione generale, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i presidenti di corte d'appello e procuratori generali un'ulteriore circolare, invitandoli a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense e con l'indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Le esigenze di ampliamento delle piante organiche degli uffici in questione saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle predette ricognizioni.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 dicembre 1996)

MANZI, MARCHETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso che informazioni giornalistiche hanno diffuso la notizia secondo cui il Censis ed il Ministero di grazia e giustizia ritengono che le sedi di tribunali di minore entità debbano essere accorpate a quelle dei capoluoghi;

rilevato che nell'elenco allegato allo studio condotto dallo stesso Censis risultano da chiudere i tribunali di Pinerolo e di Ivrea;

accertato che le strutture di Pinerolo e di Ivrea hanno una giurisdizione che copre in gran parte un territorio montano, con una popolazione proveniente da tanti piccoli comuni che, privata del servizio circoscrizionale, si vedrebbe costretta, tra tanti disagi, a spostarsi a Torino con distanze da 50 a 100 chilometri solo andata, senza contare che il tribunale di Pinerolo è stato recentemente ristrutturato, con notevoli investimenti da parte dello Stato,

si chiede di conoscere le reali intenzioni del Ministro in indirizzo circa queste due sedi di tribunali collocati in una delle più grandi province d'Italia, che conta 316 comuni.

(4-01032)

(9 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate, tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche un serie di altri elementi quali i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello *standard* di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e «non incompatibili»; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione allo loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali e le province autonome) nonchè le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

È naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento ai tribunali di Ivrea e Pinerolo.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 dicembre 1996)

MANZI, MARCHETTI. – *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nell'area tessile pratese ci sono oggi ben 11.000 iscritti come disoccupati negli uffici di collocamento ma contemporaneamente in molte delle 200 rifinitrici e tintorie della zona sarebbero effettuati turni di 12 ore per 6 giorni con un orario settimanale che arriva a 70 ore; nelle oltre 300 filature sarebbero effettuati turni di 8-10 ore per 6 giorni e spesso si lavorerebbe anche la domenica mattina per un totale di 50-60 ore alla settimana;

che nei 440 lanifici operai, tecnici e impiegati con orario di lavoro spezzato lavorerebbero 9-10 ore al giorno per 5 giorni e spesso anche il sabato mattina per un totale di 50-55 ore alla settimana;

che risulterebbe che in centinaia di aziende dell'area tessile pratese si pratica lo straordinario strutturale illegale in violazione delle leggi nn. 692 e 1079 e in quasi tutte le aziende vi è lo straordinario strutturale in violazione dei limiti posti dal contratto nazionale di lavoro;

che se come sembra le cose stanno così si potrebbe dire che, se gli orari di fatto fossero quelli previsti nei contratti di lavoro, si creerebbero migliaia di posti di lavoro sufficienti a dare una occupazione alla maggior parte dei disoccupati locali iscritti negli uffici di collocamento; un esempio di questa anomala situazione sarebbe più evidente alla Rifinitrice Santo Stefano spa in via Arezzo a Prato dove vi sarebbero 2 turni di 12 ore per 6 giorni; se così fosse, basterebbe trasformare quei 2 turni in 3 turni di 8 ore per poter assumere circa 50 lavoratori in più,

si chiede di sapere se si intenda verificare come stiano le cose e compiere quanto è necessario per far rispettare la legge.

(4-01094)

(10 luglio 1996)

RISPOSTA. – Gli onorevoli interroganti sollecitano il Ministero ad attivare l'organo ispettivo al fine di effettuare una verifica circa il ri-

spetto delle norme contrattuali sull'orario di lavoro e più in particolare sul ricorso al lavoro straordinario all'interno delle aziende operanti nell'area pratese.

Dagli accertamenti eseguiti dall'ispettorato provinciale del lavoro di Firenze è emerso quanto segue.

Lo stato di attuazione della legislazione sociale, con particolare riguardo alla normativa sulla disciplina dell'orario di lavoro, denota aspetti che hanno richiesto ripetutamente l'intervento del suddetto ispettorato.

Per quanto concerne il ricorso al lavoro straordinario esso è risultato frequente e generalizzato.

Si rassicura gli onorevoli interroganti che dove è stato possibile intervenire sono stati adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.

È da far presente, peraltro, che le stesse organizzazioni sindacali di categoria o di rilevanza aziendale non hanno adottato particolari iniziative per impedire il ricorso al lavoro straordinario sia per le carenze di manodopera specializzata sia per la disponibilità delle stesse maestranze ad eseguirlo.

Per quanto riguarda, in particolare, la situazione esistente presso la ditta «Rifinitone S. Stefano spa», si fa presente che la stessa è stata oggetto, negli anni scorsi, di vari accertamenti, con conseguente contestazione di provvedimenti contravvenzionali.

Si evidenzia, comunque, come a seguito dell'azione di controllo svolta detta società ha provveduto ad adeguare il proprio organico e ad ampliare il proprio stabilimento con la prospettiva di nuove assunzioni di personale.

Le prestazioni di lavoro straordinario, infine, cui l'azienda ha fatto ricorso sono risultate, comunque, retribuite in busta paga e debitamente assoggettate a contribuzione con le maggiorazioni previste dalla vigente normativa.

L'attività di vigilanza è costante, tant'è che l'ultima ispezione risale al 12 settembre 1996. L'ispettorato, presso la sede della ditta in argomento, ha acquisito una notevole mole di documenti che sono attualmente all'esame per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori per le irregolarità o violazioni che dovessero emergere.

Si fa presente che nell'area territoriale in argomento, per effettuare le verifiche più urgenti, sono state inviate in missione unità ispettive in forza sia presso gli ispettorati provinciali del lavoro della Toscana sia presso il Ministero del lavoro e della Pubblica sicurezza nonché militari dell'Arma dei carabinieri distaccati presso lo stesso Ministero.

Si segnala, infine, che l'ispettorato regionale dei lavoro di Firenze ha interessato le sedi regionali INPS ed INAIL per la costituzione di speciali «gruppi ispettivi», al fine di aumentare la vigilanza nelle zone più a rischio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

TREU

(10 dicembre 1996)

MIGNONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che la pretura di Pisticci, sezione distaccata della pretura circondariale di Matera, ha incrementato costantemente negli anni il suo carico di lavoro per l'aumento, tra gli altri motivi, di conflittualità nel territorio;

che l'organico in attività nella pretura di Pisticci, di professionalità indiscutibilmente elevata, è numericamente inadeguato alle esigenze del bacino d'utenza costituito da circa 100.000 abitanti e sede di importanti gruppi industriali: SNIA, Enichem Fibre, Tecnoparco, Amaro Lucano;

che ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono stati assegnati cinque giudici di pace alla pretura di Pisticci, che si conferma, perciò, la più importante dopo quella di Matera;

che a Pisticci, inoltre, è in fase di completamento il nuovo carcere dotato di 50 posti-letto e delle sezioni di semilibertà e sono presenti gli uffici finanziari, il commissariato di pubblica sicurezza, la compagnia dei carabinieri, il comando della Guardia di finanza e delle guardie forestali;

che il comune di Pisticci, infine, ha reso disponibile un moderno edificio per una superficie complessiva di metri quadrati 2.250, con un ampio parcheggio riservato per gli uffici giudiziari,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire innanzitutto per coprire i posti vacanti nella pianta organica della pretura di Pisticci e poi elevarla a pretura circondariale autonoma da quella di Matera, contribuendo a rendere efficiente l'amministrazione della giustizia nel Metapontino.

(4-01096)

(10 luglio 1996)

MONTELEONE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che gli avvocati e procuratori dell'ordine forense della provincia di Matera, con comunicazione inviata anche a codesto Ministero, hanno ripetutamente denunciato, con riferimento alla pretura di Pisticci (Matera), l'inadeguatezza di strutture e l'assenza di giudici togati nella conduzione delle udienze, che vengono affidate quasi totalmente ai vice pretori onorari;

che a tale situazione si aggiungono l'assenza di personale e strutture logistiche per il giudice di pace, istituzione dunque vanificata da questi disagi ed attualmente limitata ad un'unica udienza settimanale;

che lo stato di completa anarchia in cui si svolgono le udienze rischia di assumere proporzioni ancora più insostenibili, in vista del preannunciato accorpamento della sezione distaccata di Rotondella a quella di Pisticci,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda adottare al fine di garantire livelli, oggi compromessi, di normalità e legalità nell'amministrazione della giustizia.

(4-00981)

(4 luglio 1996)

RISPOSTA. (*) – Con riferimento alle interrogazioni in oggetto, si comunica quanto segue.

La pretura di Pisticci è sezione distaccata della pretura circondariale di Matera. In relazione a quest'ultima, la pianta organica del personale di magistratura è attualmente costituita dal consigliere pretore dirigente e da 5 pretori, di cui 4 già presenti ed uno in entrata.

L'organico del personale amministrativo è formato da 7 unità, 3 delle quali presenti (un funzionario e 2 collaboratori di cancelleria), mentre risultano vacanti un posto di funzionario di cancelleria e 3 posti di operatori amministrativi.

I 3 posti vacanti in quest'ultimo profilo saranno coperti con la destinazione dei vincitori ed idonei del concorso a 1.500 posti, che sono già stati convocati per la scelta della sede ed assumeranno servizio entro la fine del mese di dicembre 1996.

Il posto vacante di funzionario di cancelleria potrà essere coperto mediante la procedura ordinaria di trasferimento a domanda, previa pubblicazione.

Si fa presente, in linea generale, al riguardo, che al fine di poter dare riscontro alle numerose richieste di ampliamento delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo la competente Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria ha trasmesso in data 28 giugno 1996 una circolare ricognitiva con la quale si chiedeva a tutti i presidenti di corte d'appello ed ai procuratori generali di trasmettere le eventuali proposte di revisione delle piante organiche dei rispettivi uffici, nell'ambito delle dotazioni già assegnate ai relativi distretti.

Con specifico riferimento al personale di magistratura, il Consiglio superiore della magistratura, che si trova sovente in condizione di non poter esprimere un motivato parere in ordine agli ampliamenti od alle soppressioni delle piante organiche dei magistrati proposti da questo Ministero, ha indicato alcuni criteri di carattere generale cui attenersi nell'individuazione dei posti da sopprimere così sintetizzabili:

a) in primo luogo, al fine di non alterare le proporzioni tra i diversi distretti di corte d'appello, preferenza di massima per uffici dello stesso distretto;

b) in secondo luogo, allo scopo di non alterare il rapporto numerico tra i magistrati addetti ai settori giudicante e requirente, preferenza di massima per uffici dello stesso settore interessato dall'aumento e, nell'ambito di questi, per le preture e le relative procure piuttosto che per i tribunali.

Al fine di uniformarsi all'orientamento manifestato dal Consiglio superiore della magistratura e ritenendo opportuno che sulle variazioni di organico dei singoli uffici giudiziari si pronunzino i rispettivi capi di corte, procuratori generali, consigli giudiziari e consigli dell'ordine forense, sicuramente in possesso di elementi idonei anche per suggerire le necessarie indicazioni in ordine al reperimento delle strutture richieste in

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

umento, la predetta Direzione generale, in data 22 ottobre 1996, ha inviato a tutti i presidenti di corte d'appello e procuratori generali un'ulteriore circolare, invitandoli a dare riscontro alla precedente circolare del 28 giugno ed a far pervenire le eventuali proposte di variazione di organico solo all'esito della procedura di consultazione dei dirigenti di tutti gli uffici, dei consigli giudiziari e dei consigli dell'ordine forense e con l'indicazione delle contestuali correlative soppressioni di posti.

Le esigenze di ampliamento delle piante organiche degli uffici in questione saranno, pertanto, valutate alla luce dei risultati delle predette ricognizioni.

Per quanto concerne, infine, la richiesta di elevare la sezione distaccata di Pisticci a pretura circondariale autonoma, si precisa che la questione si inserisce in una vasta problematica finalizzata al riassetto della giustizia italiana. Ogni determinazione al riguardo non potrà che essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma che introduce il giudice unico di primo grado, ancora in corso di realizzazione normativa.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

MULAS, MARTELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, secondo quanto riportato dagli organi d'informazione in merito alla riforma del sistema giudiziario, sembra d'imminente attuazione la decisione del Governo relativa alla soppressione di quaranta tribunali nel territorio nazionale al fine di mantenere attivi i tribunali nei soli capoluoghi di provincia;

che la Gallura rischia pertanto di veder soppressi il tribunale di Tempio oltre che le preture distaccate di Olbia e La Maddalena;

che in conseguenza di ciò migliaia di pratiche giudiziarie saranno espletate presso un'altra sede con grave pregiudizio per tutta l'attività giurisdizionale e amministrativa del territorio interessato;

che l'importante funzione svolta da tali uffici giudiziari e il carico di lavoro espletato, anche in condizioni di difficoltà operative, renderebbero opportuno un ampliamento dell'organico, mentre la soppressione di tali sedi comporterebbe gravi disagi per le popolazioni interessate, peraltro penalizzate dalla persistente precarietà dei mezzi di collegamento;

che in tempi rapidi sarà istituito un capoluogo di provincia in Gallura, poichè la legge che prevede la costituzione della provincia è in discussione al consiglio regionale della regione autonoma sarda,

si chiede di conoscere:

quali siano i vantaggi per le popolazioni locali e per il regolare svolgimento dell'attività giurisdizionale ipotizzati dal Governo attraverso la soppressione degli uffici giudiziari summenzionati, secondo una logica che a tutt'oggi non sembra condivisibile dall'interrogante;

se non si ritenga opportuno, in visione di una prossima istituzione del nuovo capoluogo di provincia in Gallura, aumentare l'organico presso gli uffici giudiziari summenzionati;

se non si ritenga opportuno, esaminando tale materia, scongiurare provvedimenti sommari e valutare attentamente le emergenze che tali decisioni determinerebbero nelle aree più svantaggiate del paese.

(4-01428)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzione di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate. Tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudice unico; la seconda dalle sentenze della Corte costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della Magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche una serie di altri elementi quali: i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un mo-

dello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e «non incompatibili»; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonchè le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

È naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Tempio Pausania.

In relazione, infine, al progetto di soppressione delle preture, si fa presente che le sezioni distaccate di Olbia e La Maddalena non risultano incluse tra le sedi destinate ad essere soppresse, in attuazione dei decreti firmati dal Ministro di grazia e giustizia lo scorso 17 ottobre e già inviati, per la controfirma, al Ministro del tesoro.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 dicembre 1996)

PREIONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Si chiede di sapere quale risposta intenda dare alla seguente lettera del presidente della provincia di Cuneo del 29 luglio 1996:

«On.le Prof. Romano PRODI
Presidente Consiglio dei ministri
Palazzo Chigi

00100 ROMA

On.le Avv. Giovanni Maria FLICK
Ministro di grazia e giustizia
Via Arenula, 70

00186 ROMA

e, p.c. Ill.mi Signori Presidenti Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di:
ALBA-MONDOVÌ-SALUZZO
Ill.mi Signori sindaci dei comuni di:
ALBA-MONDOVÌ-SALUZZO
On.li parlamentari
della provincia di Cuneo

Loro indirizzi

Trasmetto, in allegato, copia del testo dell'ordine del giorno in oggetto indicato, con invito a porre in essere – per quanto di

competenza - ogni possibile intervento atto a conseguire quanto in esso sollecitato.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni QUAGLIA

Il consiglio provinciale

preso atto delle ricorrenti e preoccupanti voci circa la prossima soppressione dei tribunali decentrati aventi sede in città non capoluogo di provincia;

considerato che il Ministero di grazia e giustizia, come confermato anche dallo stesso Guardasigilli in ripetute circostanze, intende presentare nel corso del corrente mese provvedimenti per il riordino territoriale degli uffici giudiziari con conseguente soppressione di numerosi tribunali;

tenuto conto che il Consiglio superiore della magistratura ha espresso ancora recentemente un orientamento conforme all'adozione delle misure sopra illustrate;

evidenziato che la provincia, in quanto interessata dai provvedimenti in oggetto, non può non appoggiare le azioni poste in essere dai comuni di Alba, Mondovì e Saluzzo, sedi di tribunali minacciati di soppressione;

osservato che l'ipotesi, ormai da tempo periodicamente riproposta, di procedere alla ripermimetrazione delle circoscrizioni giudiziarie con parametri fissi appare pericolosa ed incongruente in quanto non tiene conto delle preoccupazioni evidenziate dagli organismi istituzionali locali e delle ripercussioni negative sul tessuto socio-economico delle singole zone interessate;

rilevato che l'esercizio della funzione giurisdizionale non può essere svolto senza la conoscenza e il contatto costante con le singole realtà territoriali, fatto che acquista rilievo ancora maggiore in una provincia caratterizzata, come la nostra, da peculiarità specifiche delle diverse aree in cui si articola;

preso atto che i Consigli degli Ordini degli avvocati dei circondari di Alba, Mondovì e Saluzzo hanno già assunto posizioni di netta contrarietà a misure che, ben lungi dal conseguire obiettivi di razionalizzazione, si tradurrebbero, viceversa, in gravissimi disagi e rallentamenti dell'attività degli organi giudiziari;

sottolineato che appare pertanto necessario un esame obiettivo delle situazioni reali, caso per caso, prima di procedere ad indiscriminate soppressioni dei cosiddetti «tribunali minori» che, nel caso della realtà cuneese, provocherebbero gravi disagi alle popolazioni delle aree geografiche servite dagli uffici oggi esistenti;

ritenuto quindi utile e doveroso intervenire con tempestività affinché non vengano disattese le aspettative delle popolazioni interessate al servizio nonchè quelle degli operatori del settore;

si impegna formalmente

ad assumere ogni iniziativa ritenuta opportuna al fine di evitare la soppressione dei tribunali di Alba, Mondovì e Saluzzo;

a richiedere, per i motivi in premessa indicati, al signor Presidente del Consiglio dei ministri ed al signor Ministro di grazia e giustizia di non assumere provvedimenti di soppressione dei tribunali decentrati;

ad investire dell'intero problema i parlamentari eletti nella provincia affinché esplichino gli interventi del caso per scongiurare le gravi conseguenze che discenderebbero dall'adozione di così inopportuni provvedimenti.

(Testo dell'ordine del giorno approvato all'unanimità di voti favorevoli nel consiglio provinciale del 22 luglio 1996).

Cuneo, li 23 luglio 1996

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Bernardo RASO»
(4-01561)

(31 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Il Governo ritiene opportuno che la soppressione così come l'istituzione di uffici giudiziari avvenga soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Allo stato, il problema è in fase di studio e nessuna iniziativa legislativa è stata posta in essere, anche perchè la progettata istituzione del giudice unico è tale da determinare le scelte relative alle circoscrizioni.

La nota sentenza della Corte costituzione sull'incompatibilità dei giudici ha contribuito a rimettere al centro della discussione gli organici della magistratura, sia in assoluto che come loro ripartizione. Sotto questo secondo aspetto, vengono in rilievo le dimensioni degli uffici giudiziari, che sono prevalentemente medio-piccole e tali, perciò, da creare problemi di funzionalità in caso di assenza o carenza di organico e da costituire un ostacolo alla formazione di qualsiasi specializzazione.

Le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della Magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati), che sembrano idonee a cumulare i benefici ed i risparmi propri della specializzazione e della divisione di competenze, evitando, nel contempo, l'assenza di responsabilità e le difficoltà organizzative proprie del gigantismo.

I progetti esistenti prevedono l'accorpamento di un certo numero di tribunali che oscilla tra i 23 (proposti dal Censis) ed i 50 (ipotizzati dal Censis), secondo linee (accorpamento, appunto, e non soppressione) che non escludono la possibilità di mantenere il titolo di tribunale, con la presenza (ovviamente limitata alle reali esigenze) di un presidio amministrativo per lo svolgimento di udienze.

Come si è detto, l'intero problema dovrà essere rivisitato se il Parlamento approverà il disegno di legge che introduce il giudice unico di primo grado. Infatti, tale riforma consentirebbe di unificare sia gli uffici giudicanti che quelli requirenti, garantendo una ben più ampia flessibilità ed una migliore utilizzazione del personale.

Comunque, le scelte che saranno adottate nella materia non potranno sicuramente fondarsi sul mero dato quantitativo della consistenza attuale dell'organico ma dovranno considerare una serie di elementi quali i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello standard di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione alla loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Saranno, quindi, adeguatamente ponderati tutti i contributi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali e le province autonome) nonché le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

Naturalmente, in tale complessivo ambito non si mancherà di considerare tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Alba, Mondovì e Saluzzo.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che nel 1990 è stato venduto sottoprezzo ad una società un palazzo antico situato nel centro di Brescia denominato palazzo Sorlini dal nome della proprietaria;

che da questa vendita sono scaturiti problemi legati al fatto che un'erede della proprietaria ha intentato varie cause in difesa della venditrice, che c'è una dichiarazione di incapacità di intendere e di volere del tribunale civile nei riguardi dell'anziana signora che risulterebbe inabilitata all'epoca della vendita e che risulta invece essere sana per il tribunale penale;

che nel corso del processo da parte della stampa è stato dato molto risalto all'ipotesi che il compratore del palazzo possa essere un ex personaggio politico di Brescia;

che ora risulta che questo palazzo è stato acquistato con denaro sospetto, che la sua ex proprietaria è stata defraudata e che gli inquilini rischiano di essere mandati via,

si chiede di sapere:
se non si siano verificati illeciti in questa operazione di compravendita;
se le due parti del contratto avessero ed abbiano mantenuto la limpidezza necessaria ad un negozio giuridico;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per illuminare in maniera definitiva tale vicenda.

(4-00599)

(19 giugno 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, il presidente del tribunale di Brescia e il procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale hanno comunicato quanto segue.

Il procedimento penale cui si riferisce l'interrogante è stato definito con sentenza del 22 settembre 1993 (irrevocabile dal 14 gennaio 1994), con cui Guido Fornari e Remigio Arpini sono stati assolti dal reato di circonvenzione d'incapace in danno di Beatrice Sorlini perchè il fatto non sussiste.

Dall'ampia motivazione di tale sentenza emerge che il tribunale, in base alle risultanze della lunga istruttoria dibattimentale ed in particolare delle indagini peritali svolte, ha escluso tanto l'incongruità del prezzo della vendita del palazzo Sorlini quanto la sussistenza di qualsiasi forma di deficienza psichica della Sorlini all'epoca della vendita (17 maggio 1990).

Soltanto in epoca successiva alla vendita, con sentenza del 14 giugno 1993, il tribunale pronunciava l'inabilitazione di Beatrice Sorlini, di anni 83, avendo ravvisato che il «pericolo di tendenziale obnubilamento mentale cui la Sorlini appare soggetta possa, oggi, incidere negativamente sulla capacità» di essa di amministrare il suo patrimonio.

Alla luce degli accertamenti compiuti dal giudice penale, risulta, pertanto, che nella vendita del Palazzo Sorlini non sono stati ravvisati gli estremi di fatti illeciti, nè sul piano della sperequazione del prezzo rispetto al valore del bene venduto nè sul piano della capacità negoziale delle parti al momento della stipulazione del relativo contratto. Tali risultanze portano ad escludere che possa farsi ricorso, da parte di questo Ministro, ad eventuali iniziative di natura ispettiva o disciplinare.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 dicembre 1996)

RUSSO SPENA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia.* – In relazione alle recenti prese di posizione dei massimi vertici istituzionali riguardanti sia la necessità di abrogare l'articolo XIII di cui alle disposizioni transitorie della Carta costituzionale sia la

necessità di procedere ad una delegificazione dell'ordinamento, proponendo tra l'altro l'abolizione del certificato antimafia, ostacolo burocratico per il rilancio dei pubblici appalti, si chiede di sapere:

se non si ritenga ancor più urgente porre all'ordine del giorno l'abrogazione del regio decreto n. 1161 del 1941 le cui norme, evidentemente transitorie, in quanto afferenti a finalità belliche, erano limitate al contesto di straordinarietà del tempo ma che ancora oggi, vista la mancata esplicita abrogazione, come denuncia l'ultima relazione del Comitato di controllo sui servizi e sul segreto di Stato, vengono strumentalmente, estensivamente, arbitrariamente assunte come norme penali in bianco a fronte di una regolamentazione organica relativa alla materia del segreto, mai emanata dal legislatore;

se non si ritenga paradossale che a tale regio decreto, non esplicitamente abrogato, si debbano ricondurre le mai interrotte deviazioni dei servizi segreti e le aberranti illegalità dell'ufficio UCSi di recente accertate in ordine alle schedature di massa ed il condizionamento dei destini di migliaia di cittadini ed imprese, incompatibili con i principi costituzionali.

(4-00917)

(3 luglio 1996)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione in oggetto, si fa presente che è attualmente all'esame di un apposito gruppo di lavoro, di cui fanno parte rappresentanti di questo Ministero e del Ministero dell'interno, la revisione dell'intera disciplina sulla certificazione antimafia, che dovrebbe configurarsi in modo tale da ridurre l'obbligo di esibizione del certificato per le fattispecie minori, rendere più penetranti i controlli per i contratti di maggiore importo e informatizzare le modalità di richiesta.

Quanto all'ultimo quesito, questo Ministero certamente condivide l'esigenza di rivedere le norme del regio decreto n. 1161 del 1941: anche in proposito si sta lavorando su uno schema di delega per razionalizzare la materia dei segreti e coordinare, attraverso un testo unico innovativo, le numerose disposizioni dettate da interventi diacronici.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che continua, a dispetto delle assicurazioni fornite anche al Governo italiano dal governo di Ankara, la violazione flagrante dei diritti umani in Turchia;

che Ismet Govenc, membro di Tiyad (Associazione dei familiari dei detenuti politici), arrestato il 3 ottobre 1996 ad Istanbul dalla polizia, è stato trovato ucciso nella sua cella;

che l'esponente dei diritti umani è stato assassinato da un colpo di pistola;

che quest'assassinio, che chiama in causa direttamente le autorità di Ankara, è solo l'ultimo di una serie di omicidi di esponenti di associazioni dei diritti umani consumati quando gli stessi erano in stato di arresto;

che in data 15 ottobre 1996 è stata prelevata dalla polizia militare Oya Gokhairak, portavoce della piattaforma per i diritti e la liberazione dei prigionieri politici, oltre che presidente di Tiyad ed editrice di «Isci Hareketi» (Giornale dei lavoratori); fortissimi sono i timori per la sua incolumità;

che Oya Gokhairak, nonostante sia da anni ridotta su una sedia a rotelle, è sottoposta a una persecuzione costante da parte delle autorità di polizia turche;

che la politica, adottata dal nostro Governo, del cosiddetto «contagio democratico» nei confronti della Turchia è nel suo insieme fallita, si chiede di sapere:

quali atti politici il Governo intenda mettere in atto affinché il governo di Ankara rispetti finalmente i diritti umani;

se non si intenda proporre agli altri partner europei, in sede di verifica del trattato sull'unione doganale tra l'Unione europea e la Turchia, la sospensione del trattato stesso;

se non si ritenga di dover intervenire sulle autorità turche affinché sia garantita l'incolumità fisica di Oya Gokhairak, chiedendone la scarcerazione immediata almeno in considerazione delle sue precarie condizioni di salute.

(4-02431)

(17 ottobre 1996)

RISPOSTA. - È nota la sensibilità del Governo italiano rispetto alle tematiche dei diritti umani. Nei riguardi della situazione in Turchia l'Italia si è adoperata in ogni possibile foro, multilaterale e bilaterale, per esortare il Governo di Ankara ad adottare provvedimenti urgenti nel campo del rispetto dei diritti umani atti a consentire un adeguamento della situazione agli *standard* internazionali. In questo contesto, in più occasioni il Governo ha già potuto illustrare dettagliatamente al Parlamento i provvedimenti che sono stati presi rispondendo ad altre interrogazioni parlamentari scritte ed orali centrate sul medesimo tema.

Nel definire le azioni da intraprendere nei confronti della Turchia, il Governo italiano si è peraltro sempre concertato con i *partner* dell'Unione europea e non ha lesinato occasioni per sottolineare al Governo di Ankara gli effetti negativi sulle relazioni fra Unione europea e Turchia dell'atteggiamento delle autorità turche nel campo dei diritti umani. Il 19 settembre 1996 il Parlamento europeo ha chiesto di congelare gli aiuti finanziari assegnati dall'Unione europea alla Turchia, anche in conseguenza della insoddisfacente politica praticata da Ankara nel campo dei diritti umani. Si desidera precisare nel contesto che il protocollo finanziario connesso all'unione doganale non è stato per ora attuato.

Il Governo italiano intende continuare a seguire la questione con la massima attenzione e ad esperire – così come è stato da ultimo effettuato nel corso della visita del Presidente del Consiglio ad Ankara il 3 ottobre nonchè da diversi esponenti politici italiani nel corso dei loro incontri con il Presidente della Turchia Demirel, a Roma l'8 e 9 ottobre – ogni possibile azione di sensibilizzazione nei confronti della Turchia, nel convincimento che progressi nel settore dei diritti umani contribuiranno a creare le condizioni necessarie per un avvicinamento di Ankara all'Europa.

Il Governo turco ha recentemente annunciato alcuni provvedimenti che vanno verso il miglioramento nel rispetto dei diritti umani. Il 17 ottobre 1996 il Vice Primo Ministro e Ministro degli affari esteri Tansu Ciller ha dichiarato l'intenzione del Governo turco di impegnarsi per il rispetto dei diritti umani onde avvicinare gli *standard* a quelli di paesi più avanzati, indicando la riduzione del periodo di custodia cautelare e la riforma dei tribunali di sicurezza dello Stato, misure che si aggiungono all'emendamento dell'articolo 8 della legge turca sul terrorismo, riguardante la libertà di espressione, a sua tempo varato. Il Ministro della giustizia Kazan si è dal canto suo impegnato a presentare un rapporto sulle condizioni di vita nelle carceri da cui dovrebbero scaturire ulteriori concrete proposte di riforme.

Il Governo ritiene necessario continuare a mantenere con la Turchia un dialogo costante, aperto ed al tempo stesso fermo riguardo alla problematica concernente i diritti umani e gli aspetti a questo tema connessi, per i quali si auspicano miglioramenti ed adeguate soluzioni rapide e concrete.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

SERRI

(12 dicembre 1996)

SCHIFANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che ai pubblici dipendenti del settore giustizia viene da tempo riconosciuta una indennità di rischio (cosiddetta indennità giudiziaria) a titolo di ristoro dei rischi della loro attività lavorativa che li vede esposti a contatti con il pubblico, in momenti a volte caratterizzati da tensioni, che possono sfociare in situazioni conflittuali sotto il piano dell'incolumità fisica;

che sin dal 1991 tale indennità non è sottoposta ad alcuna forma di aggiornamento nel suo importo;

che ciò ha ingenerato in tutto il personale giudiziario uno stato di forte insoddisfazione che incide assai negativamente sul suo rendimento;

che appare inevitabile un intervento in ordine alla liquidazione delle rivalutazioni periodiche di detta indennità, al fine di rimuovere un profondo stato di malcontento del personale giudiziario, con innegabili refluenze positive sulla sua operosità e produttività, così scongiurando

preannunziate azioni di protesta (astensione dal lavoro) che aggraverebbero ancor di più la crisi del settore giustizia;

ritenuto che le istanze formulate dal personale giudiziario sull'argomento nei confronti del precedente Governo non hanno ottenuto che mere assicurazioni formali, non seguite da atti sostanziali,

si chiede di conoscere quali immediate iniziative intenda assumere il Governo al riguardo.

(4-00850)

(2 luglio 1996)

RISPOSTA. – Al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie per effetto della legge n. 221 del 1981 è stata attribuita l'indennità di cui alla legge n. 27 del 1981, in sostituzione del precedente, diverso emolumento in godimento. Peraltro la cennata indennità non è stata rivalutata alla scadenza triennale, sicchè il personale ha instaurato un contenzioso che ha trovato conclusione nella decisione n. 923 del 1993 del Consiglio di Stato che ha riconosciuto nei confronti di 245 dipendenti il diritto al prescritto adeguamento dell'emolumento stesso.

Successivamente altri 6.200 dipendenti hanno ottenuto da vari TAR diverse sentenze favorevoli e gli stessi hanno assunto la posizione di resistenti davanti al Consiglio di Stato a seguito di impugnazione dei relativi provvedimenti.

L'articolo 2, comma 46, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto che «il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello qualora il Consiglio di Stato abbia già deciso questioni identiche a quelle dedotte in giudizio in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi».

Poichè l'applicazione di quest'ultima procedura avrebbe sanato solo parzialmente la situazione del personale giudiziario in quanto sarebbe stato escluso dal beneficio l'85 per cento del personale, questo Ministero ha affrontato la problematica nella sua globalità e, dopo intese intercorse con la Corte dei conti, l'Avvocatura dello Stato, il Consiglio di Stato è stato predisposto uno schema di disegno di legge, che ha, di recente, ottenuto l'approvazione del Parlamento (legge 10 ottobre 1996, n. 525, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1996).

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, CONTE, DE GUIDI, MURINEDDU, SARACCO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che il bilancio del primo anno (giugno '95-luglio '96) di applicazione delle nuove regole sui premi all'*export* verso i paesi terzi, sancite

dalla conclusione dell'Uruguay Round e su cui vigila la World Trade Organization (WTO), si chiude negativamente per l'Italia che si aggiudica solo il 2,4 per cento dei premi comunitari, mentre la Grecia, pur producendo la metà delle arance prodotte dall'Italia, conquista poco meno del 78 per cento dei premi;

che la responsabilità di ciò è da addebitare alla cosiddetta «opzione A» con cui si prevede che le restituzioni vengano fissate prima della produzione, creando, in questo modo, pesanti effetti distorsivi dovuti alla corsa indiscriminata ai premi;

che questa «prefissazione» delle restituzioni ha costretto Bruxelles a ridurre in modo lineare i quantitativi ammessi a usufruire degli aiuti, premiando così gli esportatori più spregiudicati;

considerato, altresì, che questi nuovi meccanismi di sostegno all'*export* hanno determinato per l'Italia un crollo del 35 per cento nella vendita delle arance, del 26 per cento per i limoni, del 64 per cento per le mele, del 58 per cento per le pesche e del 46 per cento per l'uva,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda sollecitare la Commissione di Bruxelles affinché vengano corretti questi effetti distorsivi;

se non intenda chiedere la modificazione del sistema di rilascio dei certificati di esportazione in modo che non siano più cedibili, al fine di diminuire la speculazione esistente;

quali iniziative intenda assumere verso la Commissione di Bruxelles perchè si intensifichino i controlli sul sistema delle cauzioni per frenare le corse selvagge agli aiuti comunitari e affinché si giunga ad una redistribuzione delle assegnazioni in modo da ridurre il rischio che vengano riesportati, con tanto di premio comunitario, prodotti importati da paesi extra-Unione europea.

(4-01436)

(25 luglio 1996)

RISPOSTA. – La normativa scaturita dalla conclusione degli accordi di cui ai negoziati multilaterali dell'«Uruguay Round» ha – come è noto – ridotto la possibilità di esportazione con restituzione, limitandola a determinati livelli quantitativi e finanziari.

Per quanto riguarda, in particolare, il settore dell'ortofrutta, tale normativa (Regolamento CEE n. 1488/95) ha provocato distorsioni che hanno danneggiato gli operatori nazionali ed è stata pertanto fortemente criticata da parte di questa amministrazione, che ha più volte proposto, in sede comunitaria, sistemi alternativi di controllo delle esportazioni comunitarie.

Attualmente, a seguito di sollecitazioni provenienti anche da parte di altri Stati membri, la Commissione ha in corso di elaborazione un nuovo regolamento che, rivedendo le modalità applicative del regime, dovrebbe eliminarne gli effetti distorsivi.

Si assicura che questo Ministero continuerà, in tale fase, a svolgere un'attiva azione a difesa degli operatori economici nazionali.

Si ritiene infine opportuno precisare che le esportazioni effettuate nel corso del 1995 risultano essere aumentate di circa il 12 per cento in valore rispetto al 1994 (contro una leggera flessione del 2 per cento in quantità), pertanto ben al di là dei dati esposti dagli onorevoli interroganti.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

PINTO

(12 dicembre 1996)

SPECCHIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso: che l'interrogante ha più volte rappresentato la necessità di adeguare l'organico dei magistrati del tribunale di Brindisi; che, per quanto riguarda in particolare la procura della Repubblica:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, dottor Bruno Giordano, ha scritto al presidente del tribunale affermando di non poter garantire la presenza di un pubblico ministero alle udienze ed ha chiesto l'intervento del presidente della corte di appello e del procuratore generale presso la stessa corte di appello di Lecce;

b) il presidente della sottosezione brindisina dell'Associazione nazionale magistrati dottor Michele Di Schiena ha sollecitato l'intervento del Ministro di grazia e giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;

c) l'avvocato Giuseppe Attolini, presidente della locale camera penale, ha rappresentato la insostenibilità dell'attuale situazione;

d) la provincia di Brindisi è ad alto tasso di criminalità e ciò richiede un particolare impegno dell'autorità giudiziaria e quindi un organico dei magistrati che non tenga conto soltanto del numero degli abitanti delle diverse realtà ove operano le singole procure della Repubblica,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere affinché venga aumentato l'organico dei magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi.

L'interrogante rappresenta anche l'esigenza di alcuni trasferimenti temporanei in attesa dell'aumento dell'organico.

(4-01343)

(23 luglio 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si richiamano gli stessi elementi di risposta trasmessi in data 11 novembre 1996 alla Camera dei deputati in merito all'interrogazione 4-02405 presentata dal deputato Vitali, concernente, anch'essa, l'organico magistratuale della procura della Repubblica presso il tribunale di Brindisi.

Si rileva, quindi, che detto organico è costituito da un procuratore e sette sostituti, tutti presenti. L'ufficio si trova, attualmente, in una diffi-

cile situazione dovuta alla contemporanea assenza di alcuni magistrati. Infatti, il dottor Bottazzi è stato nominato componente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario; la dottoressa Casciaro fruisce dell'astensione obbligatoria dal servizio per maternità; i dottori De Castris e Piacente sono applicati in processi in corso presso la locale direzione distrettuale antimafia.

Allo stato non è possibile prevedere la durata dell'applicazione di detti magistrati, sicchè può ritenersi che le difficoltà presenti si protrarranno per un significativo periodo di tempo.

In conseguenza la situazione è stata segnalata al Consiglio superiore della magistratura con la richiesta di valutare l'opportunità di dar corso all'applicazione extradistrettuale di due magistrati.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

SPERONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – In occasione di recenti pentimenti da parte di esponenti della criminalità organizzata della Sicilia, alcune donne, loro parenti o affini, si sono platealmente da essi dissociate. Poichè tale atteggiamento si appalesa obiettivamente come una condivisione di idee e procedure mafiose,

si chiede di conoscere se in esso non siano ravvisabili ipotesi di reato e, nel caso, quali iniziative si intenda adottare perchè vengano giudizialmente perseguite.

(4-00030)

(16 maggio 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si osserva quanto segue.

Il caso del coniuge o di parenti ed affini del «pentito» di mafia, che dichiarino pubblicamente di volersi dissociare dalle affermazioni o dalle accuse formulate dal loro congiunto, può costituire, in teoria, oggetto di attenzione da parte degli organi competenti, al fine di svolgere le necessarie investigazioni e di assumere le successive determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

Deve, peraltro, rilevarsi che il compito investigativo è affidato dalla legge al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria e che il Ministro – com'è noto – non ha poteri, sia pure di mero indirizzo, riguardo al titolare dell'azione penale (articolo 104, comma 1, della Costituzione). Quest'ultimo, d'altra parte, dispone direttamente della polizia giudiziaria (articoli 109 della Costituzione e 55 del codice di procedura penale).

Quanto agli eventuali profili concernenti la protezione dei collaboranti di giustizia ed i loro familiari, è noto che le misure di protezione di qualsiasi natura sono di competenza della commissione centrale prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito

dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Tale commissione è incardinata presso il Ministero dell'interno ed è presieduta da un Sottosegretario di Stato di quell'amministrazione.

Per le ragioni suesposte, non è dato ravvisare nell'interrogazione in oggetto materia riconducibile alle competenze istituzionali del Ministro di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia
FLICK

(13 dicembre 1996)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, recante «Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili», prevede all'articolo 14 che su proposta del Ministro di grazia e giustizia siano emanati uno o più regolamenti per disciplinare le modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso;

che tali regolamenti a tutt'oggi non sono stati ancora emanati;

che le società non possono presentare le domande d'iscrizione nel registro dei revisori contabili in quanto tale presentazione è condizionata all'emanazione dei regolamenti,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che giustificano un tale ritardo;

quando si preveda l'emanazione dei regolamenti in questione e se, per evitare l'ulteriore penalizzazione di chi è in attesa, non si ritenga opportuno riaprire i termini di iscrizione per coloro che siano in possesso dei requisiti richiesti.

(4-01974)

(26 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione in oggetto si chiede di conoscere le ragioni del ritardo nell'emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, concernente l'iscrizione delle società nel registro dei revisori contabili, che impedisce allo stato l'iscrizione delle società nel suddetto registro.

Si rende noto, al riguardo, che il relativo schema di regolamento predisposto dalla competente Direzione generale degli affari civili è stato inviato per il prescritto parere al Consiglio di Stato in data 14 aprile 1996. In data 27 giugno 1996 il suddetto Consiglio ha emesso un parere interlocutorio chiedendo ragione dei motivi in base ai quali il Ministero di grazia e giustizia ha deciso di emanare diversi regolamenti anziché uno soltanto, in attuazione del decreto legislativo n. 88 del 1992, concernente i vari aspetti della materia (iscrizione delle società nel registro, tirocinio, esame, eccetera). In data 18 luglio 1996 la predetta Direzione

generale ha risposto esponendo le ragioni che hanno reso opportuna tale decisione ed ha insistito nella richiesta di parere, che, allo stato, non è ancora pervenuto. Non appena pervenuto tale parere, il regolamento in questione potrà essere emanato.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

TOMASSINI, MAGGIORE, DE ANNA, PASTORE, VEGAS, TRAVAGLIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a quanto si apprende dal quotidiano «Il Sole 24 Ore» del 20 maggio 1996 sarebbe imminente l'accorpamento del tribunale di Busto Arsizio con quello di Varese;

che tale provvedimento sarebbe stato ideato anche per garantire uniformità della domanda di giustizia;

che è convinzione degli scriventi che, nonostante l'accorpamento, la situazione dell'offerta di giustizia in molte sedi potrebbe rimanere critica; infatti il rapporto tra il numero dei magistrati ed i carichi di lavoro, tenendo conto anche del personale ausiliario e delle strutture esistenti, non consentirà almeno nel primo periodo di fornire una risposta adeguata alla domanda di giustizia;

che già nel presente esiste l'accorpamento per le competenze in materia di riesame e di appello sulle misure cautelari personali sancito dal decreto-legge n. 250 del 1996, a sua volta imposto dalla sentenza n. 131 del 1996 della Corte costituzionale;

che l'attività del tribunale è tutt'altro che esigua,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di mantenere l'attuale assetto del tribunale nella zona in premessa citata;

quali provvedimenti intenda adottare eventualmente per evitare la soppressione del tribunale di Busto Arsizio;

se contrariamente non ritenga sia il caso di potenziare esso stesso dotandolo di strutture particolarmente organizzate.

(4-00510)

(18 giugno 1996)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.

Va anzitutto chiarito che sia l'eventuale soppressione sia l'eventuale istituzioni di uffici giudiziari può avvenire soltanto nel quadro di una generale revisione delle circoscrizioni giudiziarie e quindi in un'ottica di sistematicità ed organicità che eviti prese di posizione estemporanee e non sufficientemente ponderate, tanto più che l'intera problematica va vista in relazione anche a due importanti, innovative circostanze: la prima rappresentata dal disegno di legge delega per l'istituzione del giudi-

ce unico; la seconda dalle sentenze della Corte costituzionale sulla incompatibilità.

Con l'importante riforma sul giudice unico si vuole conseguire l'unificazione funzionale degli uffici (procura circondariale e procura della Repubblica, pretura e tribunale) senza toccare il loro insediamento territoriale e strutturale e quindi senza determinare alcun apprezzabile mutamento dell'attuale geografia giudiziaria. L'attuazione del disegno consentirà di garantire ben più ampia flessibilità all'organizzazione giudiziaria e soprattutto di ottenere l'accorpamento e quindi una migliore utilizzazione del personale, ivi compreso quello di magistratura. L'eventuale revisione delle circoscrizioni giudiziarie dovrà essere legata alla previa valutazione dei risultati che si accerterà essere stati raggiunti mediante la preminente riforma di cui si parla e ancora in corso di realizzazione normativa.

Sotto il secondo aspetto richiamato, deve aggiungersi che il tema degli organici del personale di magistratura e soprattutto della loro ripartizione ha assunto particolare attualità alla luce delle note pronunzie della Corte costituzionale in tema di incompatibilità.

È evidente, infatti, che le proposte di intervento sinora formulate (rapporto del Censis; studio del Consiglio superiore della magistratura; gruppo di studio nominato dal Ministro di grazia e giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie) e che concordano nel ritenere che, per giungere ad uffici che assicurino la migliore resa di giustizia, occorre puntare su dimensioni medie (uffici giudicanti con non meno di 20-25 giudici, ma anche 15 per situazioni particolari; uffici requirenti con non meno di 6-10 magistrati) dovranno tutte essere approfondite tenendo conto dei principi affermati dalla Corte e concretamente connesse alle varie situazioni processuali prospettabili.

Può allora dirsi che i dati quantitativi non potranno rappresentare l'unico dato da valutare. Dovrà essere presa in esame anche un serie di altri elementi quali i flussi di lavoro, valutati al fine di determinare un modello *standard* di produttività unitaria nel rapporto tra domanda di giustizia e numero complessivo dei magistrati disponibili e «non incompatibili»; l'estensione del territorio; le particolari esigenze del bacino di utenza del servizio giudiziario e la necessità dell'azione di contrasto a grandi fenomeni di patologia sociale; l'ubicazione degli uffici in relazione allo loro distribuzione sul territorio; i collegamenti, l'orografia e gli insediamenti produttivi; l'esistenza di moderni ed attrezzati locali destinati al servizio giudiziario e di strutture carcerarie di rilevante consistenza.

Nulla potrà essere fatto senza aver prima adeguatamente ponderato tutti i confrutubi informativi e valutativi che i soggetti istituzionali (in particolare gli enti locali, i consigli regionali, e le province autonome) nonchè le altre figure operanti nell'ambito giudiziario ed i singoli cittadini vorranno fornire.

È naturale che in tale complessivo ambito saranno in futuro considerate anche tutte le esigenze segnalate in riferimento al tribunale di Busto Arsizio.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

VERALDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che da oltre 30 anni varie generazioni di giovani del quartiere Siano di Catanzaro hanno usufruito e continuano ad usufruire di una modesta area scoperta adiacente all'istituto penitenziario per svolgere attività sportive, ricreative e culturali;

che i tecnici progettisti della nuova struttura carceraria hanno deciso di recintare la suddetta area creando così un grave disagio tra gli abitanti del luogo e soprattutto tra i giovani che rappresentano la fascia più debole ed a rischio della nostra società;

che appare ingiustificato privare i suddetti cittadini della possibilità di usufruire di un tale spazio che, nel quartiere, rappresenta l'unica occasione di aggregazione e di vita collettiva;

che peraltro gli stessi progettisti dell'opera carceraria ritengono l'area in questione non indispensabile per il completamento della struttura,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno concedere in comodato al comune di Catanzaro l'area in questione, affinché essa possa continuare ad essere destinata all'uso pubblico.

(4-01819)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di questo Ministero è giunto alla determinazione di concedere al comune di Catanzaro l'uso periodico ed a termine del campo di calcio adiacente all'istituto penitenziario.

In particolare se ne è concesso l'uso per 2-3 volte a settimana fino a che l'amministrazione comunale non provvederà alla realizzazione di una struttura alternativa.

Sono state impartite, pertanto, disposizioni al direttore della casa circondariale di Catanzaro per regolamentare con apposita convenzione i termini dell'accordo.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)

VIVIANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.* – Premesso:

che il tribunale per i minorenni d'Abruzzo, con sede in L'Aquila, con provvedimento in data 13 febbraio 1996, nel procedimento n. 8/86 RSA, ha disposto l'immediato allontanamento del piccolo Michele Divo Scarponi, di anni 10, dal suo nucleo familiare ed il suo affidamento ad una casa famiglia;

che tale provvedimento avrebbe avuto origine e motivo dall'invio, da parte dello stesso bimbo, di due letterine spedite al locale co-

mando dei carabinieri, in cui questi avrebbe chiesto di essere allontanato dai propri genitori perchè «non gli vogliono bene»;

che, sulla base di dette letterine, il tribunale per i minorenni d'Abruzzo disponeva l'allontanamento anche della sorellina del piccolo, Anna Maria, di un anno più grande; provvedimento poi non eseguito dagli operatori incaricati del tribunale e, in seguito, formalmente revocato dallo stesso tribunale;

che a distanza di quasi tre mesi la situazione non è stata chiarita e il tribunale per i minorenni d'Abruzzo rifiuta ai legali della famiglia di prendere visione del fascicolo d'ufficio relativo alla procedura di adottabilità, nonostante questi abbiano presentato numerose istanze in tal senso,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, ciascuno per quanto di propria competenza, avviare un'indagine conoscitiva sull'operato della magistratura minorile aquilana nel caso di specie, al fine di accertare se lo stesso abbia o meno travalicato disposizioni e spirito della legge 4 maggio 1983, n. 184, sull'affidamento e l'adozione dei minori.

(4-00367)

(5 giugno 1996)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Il minore Michele Divo Scarponi, di anni undici, è stato allontanato dal suo nucleo familiare e affidato alla casa famiglia «Madre Ester» di Scerne di Pineto con decreto 13 febbraio 1996, emesso dal tribunale per i minorenni dell'Aquila in base ad allarmanti notizie, provenienti dai carabinieri e dal servizio sociale del luogo di residenza, che facevano temere atti inconsulti da parte del minore.

La decisione dell'allontanamento dalla casa dei genitori, pur avendo preso avvio da due lettere scritte dal minore ai carabinieri, è stata presa sulla base di risultanze scaturite da apposite indagini.

È stato accertato, infatti, che da tempo sia Michele che la sorella Anna Maria subivano quotidiani maltrattamenti da parte del padre, descritto come individuo violento e asociale, e che non potevano essere assistiti e difesi adeguatamente dalla madre, donna remissiva con *handicap* uditivo, a causa della forzata dipendenza dal marito, della cui violenza è anch'essa vittima.

È stato, altresì accertato che la situazione precaria dei minori Scarponi era già nota al consultorio familiare di Roseto degli Abruzzi, cui era stata segnalata dagli operatori scolastici interessati che avevano riscontrato un grave disagio psicologico, soprattutto in Michele.

Tale condizione di disagio, presumibilmente causata dai comportamenti violenti e prevaricatori del padre, trovavano riscontro nel ridotto e insufficiente apprendimento scolastico, in comportamenti aggressivi verso i compagni e nella preoccupante tendenza al suicidio. Più volte, infatti, il bambino, sofferente di enuresi, era stato in procinto di buttarsi dalla finestra del secondo piano della scuola, motivo per cui l'autorità scolastica è stata indotta a trasferire la classe del minore al piano terra.

In più occasioni sono stati riscontrati segni di maltrattamenti inflitti a Michele anche con oggetti contundenti.

Sulla base di questi elementi il presidente facente funzioni del tribunale per i minorenni dell'Aquila, ritenuta urgente l'adozione di provvedimenti a tutela del minore, emetteva ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 184 del 1983 il succitato decreto con cui disponeva il ricovero di Michele presso la casa famiglia «Madre Ester» di Scerne del Pineto, in attesa del completamento dell'istruttoria di rito.

L'allontanamento della sorella Anna Maria non si è reso, invece, necessario a seguito di accertamento da cui è risultato che la bambina, pur essendo stata oggetto in qualche occasione di maltrattamenti, godi di una posizione privilegiata, visto che lo Scarponi era solito sfogare la sua ira soprattutto su Michele, anche per fatti commessi dalla figlia.

Con successivo decreto dell'8 marzo 1996 lo stesso tribunale ha disposto poi l'affidamento di Michele ai nonni materni, come del resto aveva chiesto lo stesso padre del minore, ed ha ampiamente motivato la decisione tanto che il provvedimento non è stato oggetto di reclamo presso la corte di appello.

Con decreto del 17 maggio 1996, infine, il tribunale ha sospeso per 12 mesi la procedura di adottabilità aperta a tutela del minore allo scopo di verificare la capacità educativa dei nonni affidatari e la dichiarata volontà del padre di recuperare il suo rapporto con il figlio. Fino a questo momento, tuttavia, lo Scarponi non ha dato alcun segnale di collaborazione con i servizi sociali.

Il 29 febbraio 1996 è stata rigettata l'istanza di acquisire copia degli atti da parte dell'interessato in quanto trattasi di atti non definitivi e ancora oggetto di indagini di polizia giudiziaria.

Va in ultimo detto che alla richiesta di sottoporre il minore a perizia psichiatrica si è opposta la procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in quanto il bambino, ascoltato direttamente dall'autorità giudiziaria, è apparso in condizioni fisiche e psichiche tali da escludere ulteriori accertamenti psicologici al di fuori del normale servizio socio psico-pedagogico di cui si avvale costantemente il citato tribunale.

Così ricostruita la vicenda, non si ravvisano i presupposti per promuovere iniziative ispettive da parte del Ministero, in quanto non risulta, dagli elementi acquisiti, che la magistratura minorile aquilana sia incorsa in alcuna violazione di legge.

Il Ministro di grazia e giustizia

FLICK

(13 dicembre 1996)
